



**CONSORZIO  
ASMEZ**

## **RASSEGNA STAMPA**



**DELL'11 FEBBRAIO 2008**

**DALLE AUTONOMIE.IT****CICLO DI SEMINARI**

# La Finanziaria 2008

**P**urtroppo anche la Finanziaria di quest'anno è di taglia grossa: 1.193 commi, suddivisi in tre articoli eterogenei nei contenuti e diseguali nella lunghezza. La mole eccessiva ne scoraggia la lettura e rende difficile l'interpretazione con tutti quei rinvii e richiami a precedenti normative. Tuttavia la sua importanza è tale da condizionare in maniera pesante lo scenario nel quale le autonomie locali si trovano ad operare. Da essa scaturiscono l'ammontare di trasferimenti erariali, il gettito dei tributi locali, i vincoli da rispettare in materia di Patto di stabilità: tutte quelle misure cioè che incidono sulla programmazione dei bilanci locali. Vista la difficoltà d'interpretazione che presenta, il Consorzio Asmez ha organizzato un Seminario sul tema "LA FINANZIARIA 2008 - ASPETTI FONDAMENTALI DELLA MANOVRA RIGUARDANTI LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI". La giornata di formazione verterà sulle disposizioni di carattere finanziario e tributario, sulle disposizioni di carattere istituzionale e lo status degli amministratori e sulle disposizioni in materia di pubblico impiego. Il relatore sarà Edoardo Racca, Editorialista di "Guida agli Enti Locali". La lezione si svolgerà presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Luzzi (CS) in Via San Giuseppe il giorno 21 FEBBRAIO 2008 - ore 9.30/17.30.

---

**LE ALTRE ATTIVITA' IN PROGRAMMA:****MASTER SUL PUBBLICO IMPIEGO**

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, FEBBRAIO/APRILE 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504514 - 55 - 04

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/magop2008.doc>

**CICLO DI SEMINARI SULLA FINANZIARIA 2008**

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 14, 19 FEBBRAIO e 6 MARZO 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504514 - 55 - 04

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/finanziaria2008.doc>

**SEMINARIO: IL CODICE DE LISE**

Sant'Eufemia di Lamezia Terme (CZ), 14 FEBBRAIO 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 0968.412104

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/concorsi.doc>

**SEMINARIO: L'ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE LOCALI**

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 18 FEBBRAIO 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504514 - 55 - 04

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/riscossione.doc>

**SEMINARIO: IL CODICE DE LISE**

Sant'Eufemia di Lamezia Terme (CZ), 18 FEBBRAIO 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 0968.412104

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/tipologia.doc>

**SEMINARIO: LA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE**

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 21 FEBBRAIO 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504514 - 55 - 04

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/tributarie.doc>

**SEMINARIO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 26 FEBBRAIO 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504514 - 55 - 04

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/ICI.doc>

**SEMINARIO: TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E LA TARIFFA PER LA COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI**

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 28 FEBBRAIO 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504514 - 55 - 04

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/rifiuti.doc>

**SEMINARIO: IL CODICE DE LISE**

Sant'Eufemia di Lamezia Terme (CZ), 28 FEBBRAIO 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 0968.412104

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/lavori.doc>

## NEWS ENTI LOCALI

### PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

# La Gazzetta ufficiale degli enti locali

La Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2008 presenta i seguenti documenti di interesse per gli enti locali:

- **Decreto Legislativo n. 21 del 14 gennaio 2008** - Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1;
- **Decreto Legislativo n. 22 del 14 gennaio 2008** - Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1;
- **D.P.C.M. del 16 novembre 2007** - Vendita a trattativa privata al comune di Gambassi Terme dell'immobile denominato «Ex Casa del Fascio»;
- **D.P.C.M. del 22 gennaio 2008** - Nomina dell'on. Francesco Rutelli, sino al 31 luglio 2008, a Commissario delegato per il «Grande Evento» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007;
- **Decreto del 23 gennaio 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze** - Individuazione, per l'anno 2008 e in ogni caso sino all'emanazione del successivo decreto, delle tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi, utilizzando le convenzioni-quadro, stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- **Decreto del 14 gennaio 2008 del Ministero delle infrastrutture** - Autorizzazione all'utilizzo in economia in favore della provincia di Bologna per interventi finalizzati alla sicurezza e alla riqualificazione di strade provinciali;
- **Deliberazione del 22 novembre 2007 della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali** - Soccorso e sicurezza sulla rete autostradale - Nuova valutazione di idoneità dell'accordo aziendale concluso in data 2 maggio 2007 tra la ACI Global S.p.a. e le segreterie nazionali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL TRASPORTI, UGL TRASPORTI, FIST-CONFAIL e le RR.SS.AA. della ACI Global S.p.a., in relazione alle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero (pos. 27602) (Deliberazione n. 07/696);
- **4 Comunicati della Regione Puglia** - Approvazione della variante al P.R.G. del comune di Manduria - Mancata approvazione, con rinvio per rielaborazione del P.R.G. del comune di Massafra - Approvazione di una modifica delle N.T.A. al P.R.G. del comune di Toritto - Approvazione della variante al P.R.G. del comune di Melendugno;
- **4 Deliberazioni del 20 dicembre 2007 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano** - Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente «Linea guida relativa all'esercizio delle attività sanitarie riguardanti la medicina trasfusionale in campo veterinario» (Suppl. Ordinario n. 32) - Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano su «Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, la promozione ed il sostegno dell'allattamento al seno» (Suppl. Ordinario n. 32) - Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome su «Documento di inquadramento per la diagnosi ed il monitoraggio della celiachia e relative patologie associate» (Suppl. Ordinario n. 32) - Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concernente «Linee guida di pratica clinica e di standard di assistenza e cura per bambini affetti da Labio-Palatoschisi: condividere, diffondere ed implementare le Linee Guida prodotte nell'ambito del programma Eurocleft» (Suppl. Ordinario n. 32).

**NEWS ENTI LOCALI****COMUNICAZIONE**

# La TV on demand si apre all'Ente locale

**N**ell'era della TV digitale e della format TV stanno prendendo corpo anche nuovi business televisivi e con essi, stanno arrivando sul mercato anche nuove proposte informative destinate a nicchie di pubblico ben definite come gli utenti di imprese private o enti locali. La Company TV, la televisione interattiva che informa l'utente/consumatore all'interno di un'azienda, può a pieno titolo essere considerata un'evoluzione della black box casalinga. Oggi, grazie alle applicazioni interattive, quella che noi comunemente chiamiamo TV si è trasformata in un pannello informativo che può essere interrogato on demand in qualsiasi momento. Una tecnologia ibrida fra computer e tv che si sta diffondendo gradualmente nella grande distribuzione dove permette, a consumatori e visitatori, di avere informazioni contestualizzate su un prodotto. Il funzionamento

è semplice: basta solo che il dispositivo venga a contatto con il codice a barre posto sulle confezioni per passare da una programmazione regolare alle informazioni del prodotto, che sono date in formato multimediale. Una tecnologia che segue il consumatore all'interno del punto vendita, assecondando le sue richieste di notizie, e che sta trovando il suo utilizzo anche in saloni, fiere o spazi espositivi. La Company TV può diventare un'alternativa interessante però anche per gli Enti locali che, con questo tipo di pannelli, hanno uno strumento in più per informare turisti e cittadini su quello che succede nel territorio. Iniziative, eventi e prodotti tipici possono essere proposti in formato multimediale e su richiesta del turista che "interroga" questi pannelli nei luoghi che visita (es: piazze, sedi di mostre). Diversi comuni e province si sono già avvicinati alla Company TV: Pavia, Como,

Brescia, Grosseto, ma anche Cremona e Roma hanno scoperto quanto possa essere utile questa forma di interazione fra TV ed utente che facilita la comunicazione istituzionale e la promozione turistica. Anche in questo caso le postazioni, a forma di totem, utilizzano il lettore di codice a barre che cambia il palinsesto televisivo e presenta le schede selezionate. Clip informativi, quest'ultimi, che possono essere gestiti ed aggiornati direttamente dal personale dell'ente interessato. Company TV è stata proposta dalla società produttrice, la bresciana BBS software, già a diverse realtà. Fra queste la Provincia di Pavia, che ha preparato, in questa prima fase, le schede su Via Francigena e la Via del Sale e sulle varie proposte turistiche: turismo culturale e religioso, turismo enoagroalimentare, sistema turistico Po di Lombardia (Pavia, Lodi, Cremona, Mantova), turismo termale e turismo

rurale. Anche a Brescia la Company TV ha trovato ampio utilizzo, ed è piaciuta in particolare ai sindaci dell'Associazione comuni di confine (Ass.comi.conf). La tv on demand nel bresciano sta diventando uno strumento interessante per far conoscere le proprie attività, delibere, divieti, obblighi, servizi per cittadini e turisti. Proprio la comunicazione turistica, in questo caso, appare rivoluzionata. Il mobile su cui sono installati i video espone pubblicitaria che solitamente si trova sui banchi degli uffici turistici: basta prelevarne uno e passare il codice a barre davanti al lettore ottico del televisore che avvia lo schermo, spiegando il contenuto del depliant, senza che il richiedente debba fare nulla a parte selezionare la lingua prescelta. Un ufficio turistico, aperto 24 ore su 24, che inoltre si ripaga da solo, vendendo spazi alle imprese inserzioniste.

## NEWS ENTI LOCALI

### ELEZIONI

# Circolare sulla parità di accesso ai mezzi informazione

**I**l Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del consiglio dei ministri ha emanato il 7 febbraio 2008 una Circolare per l'applicazione delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000 n. 28 sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie

e per la comunicazione politica, modificata dalla legge 6 novembre 2003 n. 313: 'Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali'. La Circolare ribadisce quanto disposto dall'articolo 9: 1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e

fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. 2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle

istituzioni competenti, informano i cittadini sulle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali. Tale disposizione si applica altresì alle pubblicazioni edite dalla Pubblica Amministrazione.

## NEWS ENTI LOCALI

### REFERENDUM CONSULTIVO

# La giurisdizione in tema di referendum comunale consultivo

Con sentenza n. 95 del 24 gennaio 2008, il TAR Emilia Romagna ha affermato che il comitato promotore di referendum comunale, sia esso abrogativo, consultivo propositivo, agisce nel relativo procedimento in posizione di piena parità con l'organo dell'ente territoriale preposto al controllo della legittimità della richiesta referendaria, operando l'uno e l'altro soggetto a garanzia del diritto fondamentale di svolgere la consultazione e di attuare l'ordinamento, con la conseguenza della non degradabilità della posizione soggettiva del primo per effetto dell'attività posta in essere dal secondo"; il che comporta la devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario della "cognizione della domanda diretta alla tutela della posizione soggettiva del Comitato", in relazione allo svolgimento della consultazione referendaria di cui è promotore. Ciò posto, qualora in giudizio venga eccepito il difetto di giurisdizione e si dia notizia delle proposizioni di un'istanza di regolamentazione preventiva di giurisdizione, avanti le SS.UU. della Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 41 c.p.c., il giudice deve porsi il problema se la mera sospensione del giudizio (in attesa del più che prevedibile responso delle SS.UU. della Corte di Cassazione) sia effettivamente la soluzione tecnica più rispondente ai canoni costituzionali del giusto processo; ovvero se non sia ad essi più consona una immediata declaratoria, da parte dell'adito G.A. del proprio difetto di giurisdizione. La soluzione ritenuta preferibile è stata quella della non sospensione del processo, a vantaggio di una immediata declaratoria del difetto di giurisdizione del G.A., in quanto confortata dai più recenti arresti delle SS.UU. della Cassazione (cfr. sentenza n. 4109 del 2007), proprio in tema di riparto di giurisdizione tra G.O. e G.A. e di piena operatività dell'istituto della "translatio iudicii dal giudice ordinario al giudice speciale (e viceversa), in caso di pronuncia sulla giurisdizione".

---

Cassazione civile Bologna, Sentenza 24/01/2008, n. 95

## NEWS ENTI LOCALI

### FRIUTLI VENEZIA GIULIA

## La Regione ha vinto nel 2007 il 90% delle cause giudiziarie

**N**el 2007 la Regione Friuli Venezia Giulia ha vinto il 90 per cento delle cause giudiziarie in cui è stata coinvolta, un record assoluto nella storia dell'Amministrazione regionale. Il dato è emerso in occasione dell'inaugurazione di un corso in materia di diritto amministrativo promosso dall'Avvocatura della Regione e riservato agli avvocati pubblici del Friuli Venezia Giulia, che si è tenuta ieri a Trieste alla presenza del presidente Riccardo Illy. Illy, nel congratularsi per i risultati conseguiti dall'Avvocatura nel 2007 e per il successo del corso, ha sottolineato che la Regione è impegnata non solo a difendersi qualora i suoi atti vengano impugnati, ma anche a produrre atti di buona qualità, a partire dalle leggi e dai regolamenti. Proprio per questo è fondamentale, secondo Illy, un'attività di formazione permanente e diffusa tra i collaboratori della Regione. Il presidente ha ricordato che le leggi più importanti sono state sottoposte a una procedura di qualità, che ha previsto anche il coinvolgimento degli utenti, dei cittadini e delle imprese, che hanno potuto fornire suggerimenti e proposte attraverso il "Trasparante", un sito internet appositamente creato. La Regione ha inoltre istituito un Ufficio per la semplificazione amministrativa.

## NEWS ENTI LOCALI

### TRIBUTI

# Forniti chiarimenti sulle nuove agevolazioni per l'Ici

Lo sconto sull'Ici stabilito dalla legge finanziaria 2008 deve aggiungersi sia alla detrazione prevista per legge sulla casa di abitazione, sia alle maggiori detrazioni già decise negli anni passati autonomamente dai Comuni in luogo o in aggiunta a quella base di 103,29 euro. A chiarirlo con una risoluzione di qualche giorno fa è il dipartimento per le Politiche fiscali del ministero dell'Economia in risposta ad alcuni quesiti sottoposti in merito al nuovo regime di agevolazioni. La risoluzione sottolinea che la nuova ulteriore detrazione, stabilita dalla Finanziaria 2008 nel limite massimo di 200 euro, è assoggettata a un regime del tutto autonomo. "Il regime speciale di questa agevolazione - rileva il Capo del Dipartimento, Fabrizio Carotti - è rinvenibile anche dal fatto che la perdita di gettito che ne consegue è direttamente rimborsata dallo Stato". Il Dipartimento, inoltre, ricorda che la nuova detrazione stabilita dalla legge sulla casa si applica solo all'abitazione principale, in quanto "la ratio dell'intervento legislativo non consente di comprendere tra l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale anche le tipologie di abitazioni che sono assimilate dal Comune a quelle principali". Infine, quanto alle modalità di pagamento, la risoluzione chiarisce che l'ulteriore detrazione si rende applicabile già in sede di versamento dell'acconto Ici, a giugno, e dunque non solo al momento del saldo, previsto nel mese di dicembre.

## NEWS ENTI LOCALI

### TRIBUTI

# Comuni capoluogo, in aumento la pressione fiscale

**T**ra 2005 e 2007 lo "sforzo fiscale" nei Comuni italiani capoluogo di Regione è aumentato del 9,8 per cento. Nel frattempo, però, si è allargata la forbice fra le aliquote applicate e i tetti massimi previsti dalla legge (ritoccati all'insù nel 2007 per l'addizionale Irpef). In pratica, la pressione fiscale locale si è inasprita, ma si sono ampliati anche gli ulteriori spazi di crescita. Il livello medio dei redditi e dei valori immobiliari ha alimentato le casse del Centro-Nord, ma nella spinta alle aliquote sono spesso i Sindaci del Mezzogiorno a primeggiare. I dati emergono dall'analisi condotta da Centro Studi Sintesi e Il Sole-24 Ore sulle aliquote e sulle basi imponibili registrate dai Comuni capoluogo delle Regioni a statuto ordinario, per un contribuente che paga l'Ici sulla prima casa e, ovviamente, l'addizionale comunale all'Irpef. In vetta alla classifica del prelievo si posiziona Potenza, seguita da Campobasso e Bologna. Per sobrietà fiscale spiccano invece, accanto a Bari, i grandi capoluoghi del Nord, in particolare Venezia e Milano.

LE TASSE SULLA CASA - Proprietari immobiliari

# Il Fisco incassa metà dell'affitto

*Pesano le imposte statali e quelle locali - Nuovi controlli per scovare il «nero»*

**P**iù di un quarto, più di un terzo, quasi la metà: la fetta di affitto che il Fisco si serve cresce, naturalmente, con il reddito del proprietario, ma anche le addizionali Irpef, l'Ici e il registro fanno la loro parte. Anzi, l'Ici pesa talmente che, a volte, nei centri minori si pagano percentualmente più tasse. I conti (utilizzando le aliquote 2007) sono presto fatti. Immaginando una serie di immobili tipo (due monolocali a Roma e Sanremo, quest'ultimo affittato solo nei mesi estivi, un bilocale a Milano e un trilocale a Pavia) e tre diverse tipologie reddituali del proprietario, emerge un dato poco incoraggiante per chi vuole dare in locazione un immobile: nonostante la deduzione forfetaria del 15%, con la complicità di addizionali, Ici e registro la percentuale che il Fisco preleva dal contribuente-locatore corrisponde in pratica alla sua aliquota marginale Irpef, punto più, punto meno. Il bilocale periferico di Milano è affittato a 9.200 euro all'anno, il monocale di Roma centro a 15mila, quello (sempre centrale) di Sanremo a 5mila per 4 mesi, e il trilocale di Pavia a

7.200 euro l'anno. Infatti, il proprietario che, maturando un reddito lordo annuo di 28mila euro (affitto compreso), ha un'aliquota Irpef del 27 per cento, finisce con il versare da un minimo del 26,66% a un massimo del 27,04% tutto compreso. Con un'eccezione: Pavia, dove la percentuale delle tasse sale a oltre il 30% grazie soprattutto a un'Ici elevatissima, a fronte di un affitto che invece è piuttosto basso. Chi invece arriva a 55mila euro (aliquota Irpef marginale del 38 per cento) regalerà al Fisco fra il 36,02% e il 36,40% del canone (sempre con la punta di Pavia al 39,54 per cento). E il benestante da 85mila euro si attesta intorno al 40 per cento, ma se la casa è a Pavia si sale al 44 per cento, unico caso in cui la percentuale delle imposte supera l'aliquota Irpef marginale. Da questi numeri emerge un quadro pesante del sistema impositivo sull'affitto, che evidenzia sperequazioni proprio a danno dei proprietari che hanno la sventura di possedere immobili in città dove il mercato delle locazioni è meno remunerativo ma dove l'Ici è alta. Sono questi due fattori, spesso

combinati insieme nei centri minori, a far salire sensibilmente la percentuale delle imposte. Con tasse così elevate è chiaro che la tentazione di evadere è forte. Soprattutto da parte dei proprietari che hanno creduto di fare l'investimento della loro vita comprando una casa "da mettere a reddito" senza fare i conti con lo Stato. L'evasione immobiliare è da anni uno dei cruciali del ministero dell'Economia. E così, periodicamente, la Guardia di Finanza e gli ispettori dell'agenzia delle Entrate fanno campagne (estive, soprattutto, alla ricerca delle locazioni per le vacanze) per stanare chi non registra il contratto. Da diversi anni si varano norme per far emergere, grazie all'incrocio dei dati sulle forniture di gas, luce, acqua e telefono con quelli delle dichiarazioni dei redditi, le case non occupate dai proprietari ma da un inquilino pagante. Nella Finanziaria 2008, oltre a una stretta sui dati catastali da fornire ai gestori delle utenze, sono stati inserite parecchie nuove detrazioni Irpef per gli inquilini: lo scopo è quello di indurli a indicare in dichiarazione i dati sul con-

tratto di locazione, in modo che sia ancora più semplice far emergere le incongruenze con la dichiarazione del locatore. La scelta è quindi quella di creare un conflitto d'interesse fiscale fra locatore e inquilino. Tramontata, invece, per l'ennesima volta, la prospettiva della tassazione Irpef ad aliquota fissa del 20%. Il risparmio sarebbe stato evidente: nei tre casi considerati, la percentuale d'imposta si sarebbe abbassata, in media, di 6,15 e 20 punti percentuali. Tanto, forse, da indurre i meno riottosi a rimettersi a pagare le tasse. Se, infine, si allarga il discorso alle spese di manutenzione che competono al proprietario, allora la percentuale del reddito da locazione che se ne va raggiunge facilmente la metà, quanto meno nel caso dei contribuenti più abbienti. E qui diventa ancora più facile immaginare la perplessità di chi ha la possibilità di scegliere fra la faticosa gestione di un immobile che rende, di fatto, il 3-5% netto e quella di una liquidità da investire in modo più redditizio e meno stressante.

**Saverio Fossati**

**GIUSTIZIA E PRIVACY - L'accesso ai dati**

# Indagini brevi negli archivi

*Saranno dimezzati i tempi di custodia del traffico telefonico*

I dati di traffico potranno essere conservati per più di due anni. Si dimezza, dunque, il tempo che i gestori dovranno tenere nei loro database le informazioni relative alle telefonate e agli accessi a internet. Ora, almeno per quanto riguarda le comunicazioni telefoniche, si può arrivare a un massimo di quattro anni, mentre la navigazione sulla Rete resta in memoria anche per un anno. La novità è contenuta nel decreto legislativo che il ministero delle Politiche comunitarie sta sottoposto a punto e che sarà sottoposto entro la fine del mese al Consiglio dei ministri per l'approvazione preliminare, per poi essere trasferito in Parlamento per il parere delle commissioni competenti. Una corsa contro il tempo, perché il Dlgs è necessario per recepire la direttiva Frattini (2006/24) sulla conservazione dei dati telefonici e telematici. L'Italia è già in ritardo, perché si sarebbe dovuta allineare entro il 15 settembre scorso ed è già scattata la procedura di infrazione. Il 4 marzo, poi, scade la delega che la Comunitaria 2006 ha assegnato al Governo per recepire la

direttiva. Il ritardo non riguarda solo il nostro Paese: sono, infatti, 11 gli Stati che al momento si sono messi al passo. Il problema è un altro. All'interno dell'Unione l'Italia ha tempi di conservazione dei dati di traffico tra i più lunghi. Con il decreto legge milleproroghe, che mantiene in vita per tutto quest'anno le prescrizioni del Dl Pisanu contro il terrorismo, ci sono informazioni telefoniche che sono custodite ormai da otto anni. Diventa, pertanto, necessario uniformarsi agli standard europei. E non solo per esigenze investigative, ma anche per evitare disparità di mercato, visto che la conservazione dei dati ai gestori costa. E la "Frattini" è stata concepita anche per questo. È presumibile che i nuovi tempi di custodia dei dati telefonici e telematici non faranno piacere ai magistrati (soprattutto agli inquirenti), visto che anche di recente è stato criticato l'intervento del Garante della privacy, che ha imposto alle società di telefonia di cancellare i dati relativi ai contenuti della navigazione su internet. Posizioni che si sono già fatte sentire duran-

te la messa a punto del decreto legislativo. Si è, per esempio, aperto il dibattito su quali dati conservare: la tendenza degli investigatori - per quanto la "Frattini" sia al riguardo puntuale - è di registrare e custodire il maggior numero di notizie. La Polizia giudiziaria, invece, ha chiesto di poter accedere, in situazioni di emergenza, agli archivi dei gestori senza autorizzazione del magistrato, da acquisire in un momento successivo. Si tratta di tematiche ancora in discussione, per quanto la presenza al tavolo dei lavori del Garante della privacy dovrebbe scongiurare posizioni estreme. Sulle richieste della Polizia ha espresso parere contrario lo stesso ministero della Giustizia, mentre la possibilità di conservare determinati contenuti del traffico è stata già esclusa dal provvedimento di cui si è detto, con il quale l'Authority ha vietato a quattro delle maggiori società di telefonia di registrare informazioni sull'uso dei motori di ricerca e sui siti visitati. «Prima ancora che un problema di contenuti - commenta Francesco Pizzetti, presidente del Garante

della privacy - è una questione di ciò che il gestore deve fare: ovvero registrare solo i dati di accesso alla rete di comunicazioni. Nel momento in cui non solo conserva le informazioni sull'indirizzo Ip da cui è partita la chiamata, ma raccoglie anche notizie su come vengono utilizzati i motori di ricerca, su quali sono i siti visitati, va oltre il suo compito. Si tratta, infatti, di dati di competenza del provider, che il gestore può certo conoscere, ma non è tenuto a farlo». Per il Garante «è come se il gestore si mettesse a registrare il contenuto delle telefonate: non c'è dubbio che sia in grado di farlo, ma si tratta di un'attività non consentita. Diverso è, invece, se restano in memoria la data e l'ora della comunicazione e il luogo da cui è partita. Con il nostro provvedimento, dunque, prima ancora che su una questione di contenuti dei dati di traffico, siamo intervenuti a regolamentare un'attività che i gestori proprio non dovevano svolgere».

**Antonello Cherchi**

**FISCALITÀ EUROPEA** - Basta un click per conoscere le differenti imposizioni

## **Dall'Irpef al cioccolato le tasse Ue in un database**

*Lo strumento consultabile da imprese, privati e istituzioni*

**I**n quali Paesi europei il prelievo fiscale è inferiore a un terzo sugli utili? In che modo viene tassato un determinato settore nei vari Paesi della Ue? E ancora quali sono i cittadini più "vessati" dalle imposte sul reddito? Il «Taxes in Europe database» sviluppato dalla Direzione generale Mercato interno e tassazione della Commissione europea nel 2007 permette in effetti di informare in modo interattivo istituzioni e imprese, ma anche singoli cittadini, sul regime fiscale vigente nei diversi Paesi membri dell'Unione. In base a un gentlemen's agreement i singoli Stati si sono impegnati a fornire e aggiornare informazioni chiave sulle principali tasse in vigore nell'Unione. La banca dati copre attualmente circa 600

imposte, una quantità enorme di informazioni che il team guidato da Marco Fantini cerca di rendere il più possibile omogenea e confrontabile fornendo spiegazioni dettagliate e commenti in ogni scheda. Se per esempio una società interroga il motore di ricerca sui Paesi Ue dove l'imposta nominale sugli utili è inferiore al 30%, scoprirà che il prelievo fiscale è solitamente minimo nei Paesi dell'Europa Centro-Orientale come Bulgaria (10%), Lettonia e Lituania (15%) o in Romania (16% al massimo) ma è molto contenuto anche in Irlanda dove si paga solo il 12,5%. All'opposto le società più tassate sono quelle legate al settore petrolifero con base oltremarina: lo stato Britannico si garantisce la metà dei profitti (il

50%). A parte questa eccezione, lo Stato maltese è il più «esoso» e rivendica per sé il 35% degli utili societari, ma sul podio ci sono anche Francia (33,3%) e Belgio (30%). L'Italia, grazie alla riduzione dal 33 al 27,5% giunta con Finanziaria, ha guadagnato terreno, ma resta al di sopra di Danimarca, Germania Grecia o Portogallo, dove si versa al fisco solo un quarto dei guadagni (il 25%). Dal motore di ricerca si possono ricavare anche i diversi tipi di regime fiscale che si applicano, per esempio, al settore del real estate, compreso l'autorità preposta alla riscossione e i dettagli delle leggi nazionali. Se invece un privato cittadino vuole sapere dove si pagano più tasse, si scopre che in ben 10 Paesi Ue, tenendo conto

della base imponibile e delle aliquote, lo Stato incassa fino alla metà del reddito personale - il 52% in Olanda e il 50% in Belgio - ma anche in Italia sia arriva fino al 43 per cento. E non è detto che tra tutti questi numeri e dati non si possano trovare anche spunti divertenti. Per esempio la Danimarca tassa i peccati di gola: nel Paese scandinavo non solo c'è un'accisa sul cioccolato, pari a 1,9 euro per ogni chilo, ma anche sul gelato, di ben 0,45 euro per ogni litro. Tra le imposte più curiose poi quella Maltese che tassa i chewing gum e quella belga sul caffè, mentre nella Repubblica Ceca chi possiede un cane deve versare al fisco ogni anno circa 60 euro.

**Anna Zavaritt**

**IL SOLE 24ORE – pag. 22**

**AUTOVELOX** - I servizi programmati dalla Polstrada fino a domenica 17 febbraio

## **Falso miraggio i rimborsi per le multe ai semafori**

**P**iano con i facili ottimismo: giovedì è circolata su molti mezzi d'informazione la notizia della possibilità di rimborsi per i 35mila multati dai discussi rilevatori semaforici di Segrate (Milano) e, di fatto, anche per tutti gli altri guidatori fotografati mentre passavano con il rosso in tutta Italia. Ma tutto si basa su un semplice parere di un ufficio del ministero dell'Interno, che riguarda un caso specifico (che nemmeno è quello di Segrate) e rimanda a una conferma dell'Avvocatura dello Stato. Senza contare che il Codice della strada non prevede rimborsi. Il parere - datato 15 gennaio e firmato dal direttore centrale per gli Utg del dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero - sostiene che anche

i rilevatori automatici ai semafori, finora piazzati dove hanno deciso i Comuni o le aziende che li noleggiavano, per operare in assenza di agenti possono essere installati solo sui tratti individuati dai prefetti come pericolosi e inadatti al fermo immediato dei trasgressori. Lo dice l'articolo 4 della legge 168/02, che però riguarda solo i misuratori di velocità e le telecamere per sorpassi vietati e infrazioni alle norme specifiche per autostrade e strade extraurbane principali. Ma il parere ritiene obbligatorio l'intervento del prefetto anche per i semafori, perché lo scopo della legge 168/02 è sottoporre l'uso di un sistema automatico al vaglio di un soggetto terzo (il prefetto), per evitare che l'ente che lo fa installare persegua solo

lo scopo di fare cassa. E quest'esigenza c'è anche per i semafori. Quanto conta questa tesi? Poco, per ora. Innanzitutto perché è solo la risposta di un ufficio ministeriale al quesito di una Prefettura (quella di Lodi) che aveva posto il problema: per avere qualcosa di più, occorre attendere una circolare pubblica che valga per tutti. Non è detto che ciò avverrà: lo stesso ufficio - evidentemente rendendosi conto dell'"anticonformismo" del suo parere - avverte che la questione va ulteriormente approfondita ed è stata posta all'Avvocatura dello Stato. Inoltre, se anche arrivasse una circolare, chi ha parlato di rimborsi forse ignora che verosimilmente si riproporrebbe la stessa situazione creata dalla nota ministeriale 51/04 del 25

giugno 2004 che riteneva illegali le multe comminate in assenza di agenti prima del 18 marzo di quell'anno (quando i rilevatori semaforici furono riomologati per funzionare in automatico): il ministero chiarì che avrebbe potuto far valere i propri diritti solo chi avesse presentato ricorso. Cosa che il Codice della strada ammette solo entro 60 giorni dalla notifica del verbale d'infrazione (salvo che il Comune, agendo in autotutela, non consideri anche le richieste tardive) e a patto che nel frattempo la multa non sia stata pagata. Altro che rimborsi.

**Maurizio Caprino  
Fabrizio Patti**

CTP LECCE - Anche la nuova tariffa si decide in Commissione

# La Tia al giudice tributario

*BATTAGLIA DI COMPETENZE - Una querelle ancora aperta e che non sembra aver trovato soluzione neppure con gli interventi della Suprema Corte*

**L**e controversie sulla corretta applicazione della tariffa di igiene ambientale (Tia), che ha sostituito la vecchia Tarsu, appartengono alla giurisdizione delle Commissioni tributarie. A ribadire l'importante assunto è stata la Ctp di Lecce (sentenza n. 528/09/07 sezione IX) che ha sottolineato come la natura tributaria della tariffa sia derivabile dallo stesso carattere giuridico della tassa, in quanto la fonte dell'obbligazione tra le parti deriva dalla legge e non dalla volontà contrattuale. Pertanto, essa ha natura di imposizione fiscale e rientra nella categoria dei tributi. I giudici salentini, in particolare, si sono pronunciati sull'eccezione mossa da un concessionario per la riscossione della tariffa incaricato dal Comune. Secondo quest'ultimo, la sostituzione della Tarsu con la Tia - avvenuta in attuazione delle direttive 91/156/Cee sui rifiuti, 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi, e 94/62/Cee sui rifiuti di imballaggio, con l'articolo 49 del Dlgs n. 22/2007 - avrebbe comportato come diretta conseguenza un mutamento nella natura dell'entrata, da tributo a corrispettivo. In funzione di ciò, riteneva ancora il concessionario, competente a dirimere le controversie insorte sulla Tia è solo il giudice ordinario e non quello tributario. Di contro, il contribuente, dando rilievo alla natura fiscale del prelievo, ha anche sottolineato come l'articolo 12 della legge n. 448/2001, riformulando l'articolo 2 del Dlgs 546/92, abbia esteso l'ambito giurisdizionale delle Commissioni tributarie, fino a comprendere tutte le controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le addizionali e le sanzioni. Accogliendo le tesi del contribuente, i giudici di merito hanno ribadito la natura di imposizione fiscale della Tia, sottolineando che gli elementi che connotano questo tributo hanno rilievo erga omnes

come un'obbligazione, non riconducibile a una volontà contrattuale, bensì fondata su disposizioni di legge. Il dispositivo dei giudici pugliesi è condivisibile, anche alla luce di quanto sancito dalla Corte di legittimità con sentenza n. 17526/07, secondo la quale «gli atti con cui il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di tariffa di igiene ambientale, hanno natura di atti amministrativi impositivi di un obbligo pecuniario di natura pubblicistica perciò sottoposto dal legislatore alla giurisdizione del giudice tributario». V a, comunque, sottolineato come in un primo momento la stessa Suprema corte aveva escluso (con ordinanza n. 3274/05, depositata il 15 febbraio 2006) la devoluzione al giudice tributario delle controversie in materia di Tariffa di igiene ambientale. Solo successivamente, la Cassazione aveva poi modificato il proprio orientamento, concludendo a favore della giurisdizione tri-

butaria (sentenza n. 4895 depositata l'8 marzo 2006), per effetto dello ius superveniens, di cui all'articolo 3-bis, comma i, lettera b), del Dl n. 203/2005. Non sembra, tuttavia, che tali indicazioni, con quella in commento, abbiano messo la parola fine alla vexata quaestio sulla giurisdizione cui è soggetta la tariffa di igiene ambientale. Nella sentenza n. 52/08 depositata il 4 gennaio 2008, il Collegio del Tardi Catania, infatti, ha stabilito che «...la Tariffa d'igiene ambientale, lungi dall'essere un tributo ovvero un'imposta... rappresenta, invece, il corrispettivo da pagare per il servizio di gestione integrata dei rifiuti...». Come si può facilmente concludere, tale affermazione, oltre a legittimare l'assoggettamento all'Iva del corrispettivo, porterebbe alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie in materia di Tia.

**Alessandro Sacrestano**

**CASSAZIONE** - Presunta disparità nell'assistenza sanitaria durante le ferie

## Sulle cure all'estero la Consulta decide i limiti

*Se le patologie non tollerano ritardi il Ssn dovrebbe pagare*

**I**l diritto alla salute degli italiani va garantito anche all'estero. Infatti, è «priva di giustificazione e irragionevole» una normativa che limiti l'assistenza indiretta alle ipotesi di «ricovero all'estero nei centri di altissima specializzazione e la neghi invece per le terapie urgenti in strutture diverse», quando la patologia si manifesta nel Paese straniero, può essere curata solo nel luogo dove è sorta e non tollera un differimento delle terapie. Una diversità di trattamento che, peraltro, colpisce solo i cittadini che si recano all'estero per ferie dal momento che per chi studia o lavora lontano dall'Italia questa limitazione non opera. Sono queste le motivazioni che hanno spinto la sezione lavoro della Cassazione a dubitare, con l'ordinanza interlocutoria 1563/2008, della legittimità delle norme che regolano l'assistenza indiretta per le

cure ricevute dai nostri compatrioti in altri Paesi rimettendo la questione alla Corte costituzionale. L'importante pronuncia trae origine dal ricorso presentato da una signora che ha chiesto alla Asl il rimborso delle spese mediche sostenute durante un soggiorno in Messico, dove, a causa di un edema polmonare acuto, era stata ricoverata d'urgenza presso un ospedale di Cancun e aveva subito un intervento di tracheotomia. La Corte d'appello ha accolto la domanda condannando la Asl a pagare la somma richiesta. I giudici in particolare hanno stabilito che le regole dettate dall'articolo 3 della legge n. 585 del 1985 per i criteri di fruizione all'estero di prestazioni sanitarie presso i centri di altissima specializzazione riguardano solo l'ipotesi in cui il soggetto che si trova in Italia decide di farsi curare all'estero. In situazioni di ur-

genza, però, il limite legislativo cade e l'infortunato ha diritto al rimborso anche se il ricovero è avvenuto in altra struttura. La questione si è quindi spostata di fronte alla Suprema corte dove la Asl ha contestato la lettura della normativa data dai giudici di merito. In particolare la ricorrente ha sostenuto che non esiste un diritto soggettivo al rimborso delle spese sanitarie, ma che la legge prevede solo l'assistenza indiretta per prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero, con esclusione quindi di interventi, anche d'urgenza, in altre strutture. Né, prosegue la Asl, può farsi riferimento alla tutela prevista per i casi di permanenza all'estero per motivi di lavoro e di studio, dal momento che la richiedente si trovava in Messico per una breve vacanza. La sezione lavoro, nel decidere la questione, ha affermato

che la sentenza impugnata merita le censure mosse dall'azienda sanitaria. Tuttavia, prosegue la Corte, l'esclusione dall'assistenza dei cittadini che si trovano all'estero per ferie, pone dei seri dubbi di costituzionalità. Infatti, la lesione di beni costituzionalmente protetti, quali la salute, si prospetta negli stessi termini sia quando la patologia necessita di cure in strutture straniere ad altissima specializzazione, sia quando la malattia, «insorta all'estero, possa essere curata solo dove è sorta (anche in strutture diverse) e non tolleri un differimento delle terapie» per ragioni di gravità e urgenza, con la conseguenza che in entrambe le ipotesi dovrebbe essere garantito il rimborso.

**Remo Bresciani**

**MALATTIA** - In caso di assenza nelle fasce di reperibilità

## Stop a tempo dell'indennità per chi sfugge al controllo

Nei confronti delle "finte" malattie nel mondo del lavoro, aziende e imprenditori sono tutelati da norme severe e precise, ma anche i lavoratori godono di forti garanzie. Nel caso, infatti, di un'assenza ingiustificata dalla propria abitazione al momento della visita di controllo, il pagamento dell'indennità di malattia relativa ai primi dieci giorni decade. La negazione di qualsiasi trattamento economico per tutto il periodo successivo è, invece, illegittima se il lavoratore non è sottoposto a una seconda visita medica. La sezione Lavoro della Cassazione, con la sentenza n. 1809, ha accolto in parte il ricorso presentato da un cittadino che aveva impugnato la decisione dell'Inps, confermata dalla Corte di appello di Lecce, di non pagargli l'indennità di malattia perché durante le fasce orarie di reperibilità si era allontanato da casa nel giorno del controllo. Il lavoratore, secondo i magistrati pugliesi, si era limitato a provare di essere stato visitato quel giorno da un medico specialista, in un orario imprecisato, senza tuttavia chiarire le ragioni di urgenza di tale visita e giustificare così l'inadempimento all'obbligo di non assentarsi durante gli orari previsti. Da parte sua il ricorrente addebita al giudice del merito di non aver considerato che, una volta riscontrata, da parte del sanitario incaricato dall'Inps, l'assenza dall'abitazione durante le cosiddette fasce di reperibilità, aveva comunque il diritto di presentarsi alla successiva visita di controllo fissata, dallo stesso istituto di previdenza, presso la Usl competente il giorno dopo, alla quale tuttavia non si era potuto sottoporre non per colpa sua, ma per la chiusura degli uffici in occasione di una festa

patronale del paese. Si trattata in sostanza di una dop-pia impugnazione che comprende il mancato versamento dell'indennità per i primi dieci giorni della malattia e la perdita del residuo trattamento economico, come prevede la legge, per il periodo successivo l'inservanza delle regole di reperibilità e per tutta la durata della malattia. Perché si verifichi la decadenza dei "diritti" nei confronti del lavoratore è sufficiente l'ingiustificata assenza alla visita domiciliare. Pertanto, l'allontanamento da casa per farsi visitare da un medico o per sottoporsi a una terapia curativa deve essere giustificato dimostrando - attraverso il certificato che lo specialista sottoscriverà - che il controllo era necessario e urgente. In questo caso è vero che la prova presentata dal lavoratore sulla necessità di sottoporsi a una visita presso uno studio pri-

vato è stata vaga e poco convincente, ma è anche vero che al lavoratore va data una seconda possibilità per evitare che gli effetti della sanzione si protraggano per i giorni successivi. Per questo motivo le norme prevedono che il medico, che visita a casa e che non trova il malato, debba lasciare un avviso nel quale invita il lavoratore a recarsi il giorno dopo all'ambulatorio. In questo modo il diritto al trattamento economico per i primi dieci giorni sarà perso, ma potrà recuperare quello per i giorni successivi. Il fatto che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto dell'impossibilità dichiarata dal ricorrente di sottoporsi alla visita presso la Usl, rimette in gioco le "sorti" del lavoratore che dovrà essere giudicato da un nuovo collegio d'appello.

**Simona Gatti**

**DIRITTI DEL LAVORATORE** - Non basta l'inottemperanza contrattuale

## **Demansionamento, danni da provare**

*L'ONERE - È necessario dimostrare la presenza di una lesione agiuntiva dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile*

**I**l danno da demansionamento va sempre provato. In quanto dall'inadempimento del datore non deriva automaticamente l'esistenza del pregiudizio. L'inottemperanza dei vincoli contrattuali è già sanzionata con l'obbligo di corrispondenza della retribuzione. Perciò è necessario che si produca una lesione agiuntiva e per certi versi autonoma. E il riconoscimento del diritto del lavoratore non può prescindere da una specifica documentazione, nel ricorso introduttivo, sulla natura e sulle caratteristiche dell'eventuale trattamento di sfavore. Ma, mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica ed è medicalmente accertabile, il danno esistenziale va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'or-

dinamento. Diventa, così, cruciale la prova per presunzioni, in virtù della quale dalla valutazione complessiva di precisi elementi si può risalire al fatto ignoto. Questi gli indirizzi a cui la Cassazione, sezione Lavoro, ha invitato i giudici di secondo grado ad attenersi in relazione al contenzioso sorto in seguito a una richiesta di risarcimento per de-qualificazione professionale. I giudici di legittimità, con la sentenza 2621/2008 dello scorso 4 febbraio, hanno parzialmente accolto il ricorso incidentale e rinviato la decisione a un'altra Corte d'appello. Seguendo il ragionamento del collegio, vale la distinzione tra «inadempimento» e «danno risarcibile»: i danni attengono alla perdita o al mancato guadagno che siano «conseguenza immediata e diretta» dell'inadempimento. Il mo-

mento della violazione degli obblighi agli articoli 2087 e 2103 del Codice civile è separato da quello della produzione del pregiudizio. Non basta quindi «prospettare resistenza della dequalificazione valendo il principio generale per cui il giudice, se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche alla esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'articolo 421 del Codice di procedura civile, non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto», si legge nella pronuncia. C'è poi un altro motivo che merita accoglimento. La Cassazione fa riferimento alla sentenza 8263/2000 in base alla quale se cade l'ipotesi di illegittimità del licenziamento

«venendo a cadere l'illecito civile ascritto al datore di lavoro e non sussistendo più l'obbligo di risarcimento a suo carico, le somme percepite dal lavoratore perdono il loro titolo legittimante e debbono essere conseguentemente restituite fin dal momento della riforma, atteso che per il nuovo testo dell'articolo 336, comma 2, del Codice di procedura civile non è più necessario il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado». Nel caso specifico, sottolinea la Corte, al dipendente spettano le retribuzioni corrispondenti al periodo in cui, a seguito di riammissione al lavoro, aveva prestato l'attività lavorativa, essendo rimesso «il relativo accertamento e quindi i conteggi al giudice del rinvio».

**Giovanni Parente**

**ASSICURAZIONI** - Se il veicolo è parcheggiato su strada non soggetta al traffico pubblico

## Senza utilizzo niente Rc auto

*LA REGOLA - L'assenza della copertura per la responsabilità civile può essere multata solo nei confronti dei mezzi circolanti*

Un veicolo lasciato in sosta su area privata non soggetta al pubblico traffico può rimanere privo della copertura assicurativa; sono dunque da ritenersi illegittime tanto l'eventuale sanzione comminata al proprietario, quanto la ulteriore misura del sequestro amministrativo del mezzo. La Cassazione (sentenza 994/08) ha chiarito che le norme in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, possono essere applicate esclusivamente nei confronti di veicoli circolanti «su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate», privi della copertura assicurativa di cui all'articolo 2054 del Codice civile. Nel caso di specie, la Polizia municipale aveva irrogato una pesan-

te sanzione nei confronti del proprietario di un autocarro e proceduto al sequestro del veicolo, per avere questi lasciato il mezzo in sosta su un'area «equiparata a quella di uso pubblico». A nulla era valso il ricorso proposto al Prefetto, né tanto meno la successiva opposizione al provvedimento, avanzata al giudice di pace sull'assunto che «il veicolo sostava al momento della contestazione dell'infrazione non su area pubblica o di uso pubblico, ma su area privata non soggetta al pubblico traffico». Eppure in giudizio erano state acquisite prove testimoniali e documentali in virtù delle quali era stato confermato: a) che l'area su cui il veicolo sostava era «di esclusiva proprietà dei condomini circostanti detta area»; b) che un accesso indis-

condomini, ove sostava l'autocarro, risultava assolutamente impossibile. La Suprema Corte invece, decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione del ricorrente. Infatti, dalla documentazione agli atti e dalle risultanze testimoniali escusse nel giudizio di merito era emersa la fondatezza delle doglianze del proprietario del mezzo. Così, la Cassazione ha giudicato erroneo il convincimento del giudice di pace, che aveva ritenuto che il veicolo del ricorrente sostasse su un'area «equiparata a quella di uso pubblico», e, richiamati i precedenti della giurisprudenza di legittimità (da ultimo, sentenze 20911 e 28303/05), ha precisato: a) che le aree indicate dalla legge 990/69 sono solo quelle alle quali «hanno libero accesso un numero indeterminato di

persone, sulle quali non è possibile esercitare un qualsiasi controllo o limitazione, ovvero qualora sussista la possibilità, giuridicamente lecita, di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari di diritti sulla stessa area e sui quali non è possibile esercitare un qualsiasi controllo o limitazione»; b) che, essendo nella fattispecie l'area privata e destinata al parcheggio dei condomini, doveva essere la Prefettura «a provare il contrario delle prove acquisite agli atti, cioè aveva l'onere probatorio (cui non ha adempiuto) di dimostrare eventualmente che l'area in questione era attraversata da un numero incontrollato di veicoli senza alcuna limitazione né numerica né soggettiva».

**Paolo Russo**

AIA - Vale la «connessione» organica

# L'impianto non è divisibile

**A**utorizzazione integrata ambientale al vaglio dei giudici amministrativi. E la sede bolognese del Tar Emilia-Romagna (sentenza 3365/07) fornisce una lettura importante per due ordini di ragioni. Il primo, di natura estrinseca, perché si tratta di una delle prime pronunce sull'Aia, introdotta, ex novo, dal Dlgs 59/2005. Il secondo, di merito, attiene agli approfondimenti che il Tar Bologna fornisce - nell'annullare un'autorizzazione integrata rilasciata in favore di un progetto di potenziamento di un termovalorizzatore - in accoglimento di una delle otto censure "procedimentali" del ricorso proposto dal Wwf, Italia Nostra e altri. Accogliendo il dedotto vizio di legittimità - per violazione dell'articolo 2, del Dlgs 133/2005

(sulla nozione di impianto di incenerimento) e dell'articolo 2, del Dlgs 59, citato, per «la omessa considerazione dell'impianto di incenerimento in termini di sito» - il giudice evidenzia come: - l'Aia si inquadra tra le misure intese a evitare o a ridurre le emissioni di determinate attività industriali nell'aria, nell'acqua, nel suolo, eccetera e per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente; essa pertanto deve «.. coprire l'impianto medesimo nella sua complessità e unitarietà», comprensivo della attività principale e di qualsiasi altra attività accessoria svolte nello stesso sito e da un unico gestore. Ne deriva che vanno considerate distinte due aree distanti, fra loro, alcuni chilometri (anche se dello stesso gestore) ovvero impianti ubicati

nella medesima area ma eserciti da società diverse, benché appartenenti ad un unico gruppo); - sussiste tale connessione tra un inceneritore e un impianto di trattamento chimico-fisico dei rifiuti liquidi da esso prodotti, con la conclusione, in ordine alla vicenda decisa, che: «.. la procedura di Aia avrebbe dovuto interessare, oltre all'inceneritore strettamente inteso, anche l'impianto di trattamento chimico-fisico presente nel medesimo sito e direttamente connesso al primo» (nella specie, la Provincia aveva, comunque, attivato, a distanza di qualche mese, due procedure distinte e rilasciato due autorizzazioni integrate, una per ciascun impianto). La motivazione lascia, comunque, aperta la questione dell'obbligo giuridico, dichiarato al Tar, di

adottare un'unica procedura ed un'unitaria autorizzazione integrata per i due impianti indicati, quando il decreto 59 (articolo 2, lettera 1), a chiare lettere, lascia libera l'Autorità competente di rilasciare una Aia «che autorizza l'esercizio di un impianto o parte di esso» e dunque un atto che «può valere per uno o più impianti (...) che siano localizzati nello stesso sito». In altri termini il decreto 59 consente di adottare anche più provvedimenti distinti per uno o più impianti (con stesso sito e gestore) purché, negli autonomi procedimenti istruttori, l'Autorità tenga conto delle emissioni del singolo impianto come di tutti gli altri, in considerazione, appunto, della loro compresenza nel sito comune.

**Pasquale Giampietro**

**MANOVRA 2008** - Se i tagli non frutteranno i 313 milioni stimati la copertura finanziaria salterà

## **Piccoli Comuni, fondi a rischio**

*Il finanziamento è legato ai risparmi sui costi della politica - AL SICURO - È certo l'ampliamento dei contributi per i municipi in cui il 25% della popolazione ha più di 65 anni*

La legge Finanziaria per il 2008 (legge 244/07) corregge gli effetti distorsivi derivati ai piccoli Comuni dall'applicazione dell'articolo 1, comma 703, della legge Finanziaria 2007 (Legge 296/06). La manovra di bilancio dello scorso anno, infatti, per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, ha concesso due speciali contributi ai Comuni fino a 5mila abitanti: - Il primo, per un totale di 55 milioni di euro, rivolto ai Comuni nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 30 per cento; - Il secondo, pari a 71 milioni di euro, destinato ai Comuni nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 5 per cento. Questo meccanismo ha provocato vistose e ingiustificate sperequazioni tra enti che sono rientrati per pochi abitanti nei para-

metri prefissati e altri che, sempre per pochi abitanti, non vi sono rientrati: ai primi è stato concesso il contributo, anche in misura consistente, ai secondi invece non è stata assegnata alcuna somma. Come se, ad esempio, la presenza di 200 anziani e 50 bambini comportasse al Comune 250 problemi, mentre la presenza di 198 anziani e 49 bambini non creasse alcun problema. La legge Finanziaria 2008 è intervenuta con due disposizioni correttive: la prima (contenuta all'articolo 2, comma 10), abbassando dal 30% al 25% il rapporto riguardante la popolazione anziana, consente di partecipare al beneficio a un maggior numero di Comuni. La seconda (articolo 2, comma 31), assegnando un contributo di 100 milioni di euro ai Comuni che non rientrano in nessuno dei due parametri sopra indicati (rispettivamente 25% per la popolazione anziana e 5% per i bambini), è invece da ripartire in proporzione alla

popolazione residente complessiva. Quest'ultimo contributo, che ha una forte valenza perequativa, mostra tuttavia alcune potenziali criticità, legate alla sua copertura finanziaria. Infatti esso è alimentato da una quota delle economie, stimate in 313 milioni di euro, derivanti dalla cosiddetta riduzione dei costi della politica a livello locale (articolo 2, commi da 23 a 29 della legge 244/07). Ora, dai primi, pur sommari, calcoli effettuati dagli enti locali, la riduzione di spesa di 313 milioni di euro appare largamente sovrastimata. È evidente che se, dalle certificazioni che i singoli enti dovranno trasmettere entro il 30 giugno 2008 al ministero dell'Economia e delle finanze (articolo 2, comma 32, della legge 244/07), tale fenomeno fosse confermato, si creerebbe una situazione di spesa priva di copertura finanziaria. Ed in questo caso, secondo l'opinione di molti esperti, la situazione di maggior debolezza sa-

rebbe sopportata proprio dai 100 milioni di euro da erogare ai piccoli Comuni, considerato che i restanti 213 milioni di euro sono destinati a parziale copertura degli oneri derivanti dall'abrogazione del ticket sanitario, che è già in essere dal 1° gennaio scorso e che nessuno pensa di revocare. Per il momento ai Comuni non resta che applicare rigorosamente le riduzioni dei costi della politica, come richiesto dal già citato comma 32. Alla copertura della probabile minore economia rispetto ai 313 milioni di euro scritti nella legge Finanziaria 2008, su stima dei ministeri competenti, è giuridicamente tenuto lo Stato. Il guaio sta nella circostanza che gli enti locali hanno già avuto i tagli dei trasferimenti per l'intero importo, mentre il finanziamento della più che probabile minore economia è tutto da costruire.

**Massimo Pollini**

**PERSONALE** - Disciplina ad hoc

# Più spazio ai contratti flessibili

*OPPORTUNITÀ INTATTA - Per le città che hanno meno di 15 dipendenti è possibile la sostituzione dei lavoratori con diritto alla conservazione del posto*

In materia di personale i piccoli Comuni sono regolati da norme speciali, giustificate da due ragioni: l'esclusione dal Patto di stabilità e la debolezza della loro struttura organizzativa. **Spese e assunzioni** - I piccoli enti devono contenere le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'Irap, con esclusione degli oneri per i rinnovi contrattuali, entro i limiti del 2004. Nuove assunzioni sono consentite nel limite delle cessazioni intervenute nel precedente anno (comma 562 della legge 296/06). Questi limiti, in casi eccezionali debitamente motivati, possono essere derogati (articolo 3, comma 121, legge 244/07) se: a) il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non è superiore al parametro per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento. Al riguardo occorre fare riferimento al Dm 10 giugno 2003, n. 217 («Gazzetta Ufficiale» n. 188/03), rimasto in vigore in virtù del comma 714 della legge 296/06. Con la riduzione prevista dalla Finanziaria (15%) i parametri spesa di personale/spesa corrente sono i seguenti: 40,80% per i Comuni fino a 2.999 abitanti e 39,10% per i Comuni da 3.000 a 5.000 abitanti; b) il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizione di dissesto, ridotto del 20 per cento. Il riferimento è al Dm 16 novembre 2003 («Gazzetta Ufficiale» n. 283/03). Applicando la riduzione prevista della Finanziaria (20%) i rapporti medi dipendenti - popolazione diventano i seguenti: 1/114 per i Comuni fino a 999 abitanti; 1/146 per i Comuni da 1.000 a 2.999 abitanti e 1/157 per i Comuni da 3.000 a 5.000 abitanti. Ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del Tuel per il 2008 occorre far riferimento alla popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre 2006, secondo i dati Istat. **Lavoro «atipico»** - Il comma 557 della legge 311/04 consente ai piccoli enti di avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza. Si ha ragione di ritenere che questa norma, in quanto speciale, prevalga sulla limitazione a sei mesi di sifatta forma occupazionale stabilita, per la generalità delle pubbliche amministrazioni, dall'articolo 36, comma 3, del Dlgs 165/01, come sostituito dall'articolo 3, comma 79, della legge 244/07. I piccoli Comuni che hanno una dotazione organica non superiore alle 15 unità possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile per la sostituzione di lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto. Ciò in aggiunta alle possibilità assegnate a tutte le pubbliche amministrazioni per esigenze stagionali o per periodi superiori a tre mesi o per le sostituzioni per maternità (articolo 36, comma 9, Dlgs 165/01, come sostituito dall'articolo 3, comma 79, della legge 244/07).

**M.Pol.**

IMMOBILI - L'indennità va allineata all'importo indicato

## La dichiarazione Ici «guida» gli espropri

*LO SCONTO SUPERSTITE - La Consulta ha salvato una sola riduzione oltre a quella legata ai fini socio-economici previsti nella legge 244/2007*

La Finanziaria 2008 ha stabilito che l'indennità di espropriazione di un'area edificabile deve essere determinata in misura pari al valore venale del bene e che, soltanto se l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, è possibile una riduzione del 25%. L'intervento nasce per recepire la censura della Consulta, che nella sentenza 348/2007 ha stabilito che «una norma che prevede il valore di mercato come semplice punto di partenza per discostarsene poi drasticamente stabilendo un'indennità inferiore alla soglia minima accettabile di riparazione dovuta ai proprietari espropriati è incostituzionale poiché vanifica l'oggetto del diritto di proprietà». La sentenza della Corte costituzionale non ha invece censurato il meccanismo di determinazione dell'indennità di espropriazione previsto dall'articolo 37, comma 7, del Dpr 327/2001, il quale (nel recepire quanto in precedenza disposto dall'articolo 16 del Dlgs 504/1992) statuisce che tale indennità

deve essere ridotta a un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione presentata dall'espropriato ai fini Ici, se il valore ivi dichiarato è inferiore all'indennità di espropriazione determinata in base ai commi precedenti. In merito, va peraltro evidenziato che la Corte di cassazione è recentemente intervenuta in materia con la sentenza 21433/2007 stabilendo che la mancata presentazione della dichiarazione Ici non incide sul diritto del proprietario di ottenere comunque un equo ristoro in caso di espropriazione di un'area edificabile. In tale sentenza, la Suprema corte, richiamando quanto disposto dalla Corte costituzionale nella sentenza 351/2000, ha infatti stabilito che l'omissione della dichiarazione Ici (ove dovuta) non neutralizza la funzione correttiva della liquidazione indennitaria attribuita alla dichiarazione dall'articolo 16 del Dlgs 504/1992, che potrà comunque esplicarsi in conseguenza dell'accertamento, in sede fiscale, dell'imposta dovuta. A fronte di tali sen-

tenze e del successivo intervento del legislatore, il meccanismo di determinazione dell'indennità di esproprio delle aree edificabili ha dunque subito delle modificazioni sostanziali. Da un lato i nuovi criteri di determinazione dell'indennità renderanno indubbiamente molto più difficile per gli enti effettuare gli espropri, dovendo riconoscere al proprietario dei terreni edificabili un valore analogo a quello di mercato (con costi pressoché doppi rispetto a quelli sostenuti nelle procedure espropriative sinora effettuate). Dall'altra parte si deve evidenziare che la modifica normativa risolve un evidente cortocircuito legislativo, che vedeva la base imponibile Ici delle aree edificabili sempre ancorata al valore di mercato, con la conseguenza che i contribuenti erano tenuti a versare l'imposta, e i Comuni ad accertarla, sulla base di tale valore di mercato, anche in presenza di aree edificabili nel frattempo espropriate o per le quali era in corso una procedura di esproprio, a fronte della

quale l'indennità riconosciuta all'espropriato ammontava invece a meno della metà del valore dovuto al Comune o posto alla base dell'accertamento. Nello stesso tempo, l'indicazione fornita dalla Corte di cassazione in merito alla non obbligatorietà della presentazione della dichiarazione Ici ai fini del riconoscimento dell'indennità di esproprio rende ancora più urgente un chiarimento legislativo sull'effettiva portata della dichiarazione Ici, e sull'obbligo che tale dichiarazione debba continuare a essere presentata in relazione a tutti i cespiti non iscritti a Catasto, a fronte dell'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali da parte dei Comuni, accertata con provvedimento del direttore dell'agenzia del Territorio del 18 dicembre 2007, a cui il decreto Bersani aveva collegato la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione Ici.

**Maurizio Fogagnolo**

**ANCI RISPONDE**

## I contratti aggiornano le soglie comunitarie

**S**ono in vigore dal 1° gennaio le nuove soglie comunitarie ridefinite dal regolamento della Commissione europea n. 1422 del 4 dicembre 2007. L'effetto delle modifiche alle direttive europee 2004/17 e 2004/18 è di una generale rideterminazione delle soglie, sia per i settori cosiddetti speciali disciplinati la direttiva 2004/17, sia per quelli «ordinari» regolamentati dalla direttiva 2004/18. Di conseguenza per i contratti aventi a oggetto i lavori la soglia dei 5.278.000 euro sarà sostituita con una dall'importo di 5.150.000 euro mentre per i contratti aventi a oggetto servizi e forniture il passaggio sarà da una soglia di 211.000 euro a una di 206.000 euro (ciò quando si tratti di amministrazioni diverse da quelle centrali e quindi anche per gli enti locali). È evidente che, trattandosi di un regolamento, gli effetti si producono direttamente senza che vi sia necessità di recepimento da parte degli Stati membri. Dall'entrata in vigore delle nuove soglie (1° gennaio 2008) devono pertanto ritenersi abrogati i valori indicati per le stesse dal Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Dlgs 163/2006). **Obbligo di gara - L'articolo 32 lettera g) del Dlgs 163/2007, come recentemente modificato dal Dlgs 113/2007, prevede che l'amministra-**

**zione che rilascia il permesso di costruire "può" prevedere che il titolare del permesso assuma la veste di promotore. In tal caso la gara è bandita ed effettuata dall'amministrazione. Ciò premesso, si chiede di conoscere se, nel caso di opere di urbanizzazione che superino la soglia comunitaria il Comune abbia l'obbligo o solo la facoltà di bandire la gara?** Il Comune deve bandire la gara. Come risulta dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 32 del Codice dei contratti pubblici, si ritiene che la gara che segue all'assunzione da parte del titolare del permesso a costruire del ruolo di "promotore" debba e non possa essere bandita dall'amministrazione che rilascia il titolo abilitativo. Detta disposizione fa infatti espresso riferimento alla gara «bandita ed effettuata dall'amministrazione» che non può non essere intesa che in relazione ad un obbligo e non ad una facoltà esercitabile da quest'ultima. Del resto la ratio della modifica legislativa introdotta dal Dlgs 113/07 al comma in esame (precedentemente la gara era bandita dallo stesso promotore come previsto dalla previgente versione della norma) va individuata proprio nell'esigenza di sottrarre al promotore stesso il compito di bandire la gara evitando, per ragioni di trasparenza e correttezza am-

ministrativa, che tale soggetto si potesse trovare nel delicato e contrastante ruolo di colui che svolge al tempo stesso la funzione di stazione appaltante e concorrente nella medesima gara. **Il cottimo fiduciario - Si deve aggiudicare il servizio di pulizie. L'importo complessivo presunto per tutto il periodo dei 5 anni è inferiore alla soglia comunitaria di 206.000 € Al momento attuale l'ente non dispone di un elenco di operatori economici del settore. Si può aggiudicare il servizio a cottimo fiduciario ai sensi dell'articolo 125, comma 11 del Dlgs 163/06, invitando 5 operatori economici?** La risposta è affermativa. Alla luce di quanto disciplinato dal Dlgs 163/06 (e successive modifiche e integrazioni) e in assenza di un elenco, predisposto dalla stazione appaltante, di operatori economici del settore "servizio di pulizie", risulterebbe legittimo, a parere dello scrivente, l'affidamento del servizio a cottimo fiduciario. Tuttavia necessita precisare che la stazione appaltante dovrà preventivamente effettuare un'indagine di mercato per individuare, motivatamente, gli operatori economici idonei e selezionarne cinque, per poi affidare il servizio «all'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose», nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico di

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. **Gli incarichi di progettazione - Il Codice stabilisce due fasce per gli incarichi di progettazione: importi inferiori o superiori a 100mila euro dove viene prevista una procedura a evidenza pubblica. È giusto dividere gli incarichi superiori ai 100.000 euro e trattarli a sua volta da 100.000 a 206.000 (soglia comunitaria) e quelli superiori a 206.000 euro per i quali dovranno essere usate procedure comunitarie?** Per gli affidamenti di importo tra 100mila euro e la soglia comunitaria (206mila euro, soglia rideterminata a partire dal gennaio 2008 dal regolamento Ce 1422 del 4 dicembre 2007) le amministrazioni potranno seguire le ordinarie procedure previste per gli affidamenti in appalto soprasoglia (parte II, Titolo I, articoli 28 e seguenti del Codice civile) ovvero il sistema "in economia" nei modi e limiti previsti dall'articolo 125, Dlgs 163/06. Si è dell'avviso che l'acquisizione in economia sia ammissibile anche per i contratti di importo inferiore a 100mila euro, in alternativa alla procedura di cui al comma 2 dell'articolo 91.

Guglielmina Olivieri

**IL SOLE 24ORE – pag. 51**

**RESPONSABILITÀ** - Nel 59% dei processi l'imputato ripara prima della sentenza

## Magistrati contabili a segno otto volte su dieci

*In quattro anni dimezzata la durata media della lite*

Il giudizio contabile ha innestato la quinta e taglia i tempi per i processi. In questa accelerazione è minimo il ruolo del «condono» erariale introdotto dalla Finanziaria 2006, peraltro limitato all'appello, mentre i magistrati sembrano andare quasi a colpo sicuro centrando l'obiettivo in più dell'80% dei casi. I dati emergono dalle elaborazioni statistiche che hanno preparato la relazione tenuta dal presidente della Corte dei conti, Tullio Lazzaro, all'inaugurazione dell'anno giudiziario che si è svolta martedì scorso a Viale Mazzini. Nel 2007 il giudizio di responsabilità in primo grado è durato in media 298 giorni, cioè 91 in meno rispetto al 2006 (-23%), e ha ridotto di oltre un terzo i tempi rispetto al 2003, quando ne durava 451. Una dinamica ancora più intensa è stata vissuta dai procedimenti in appello, che l'anno scorso hanno richiesto in media 434 giorni per arrivare a conclusione, cioè il 17% in meno rispetto ai 525 impiegati nel 2006 (e assumendo come parametro di riferimento gli 845 giorni medi del 2003 il crollo arriva al 78%). La rapidità dei giudizi lima ovviamente anche la

mole di pendenze, che nel 2007 si è ridotta del 14,4% e si è attestata al 31 dicembre a quota 3.184 cause. I tempi rapidi si spiegano soprattutto con il fatto che il giudizio di responsabilità sembra colpire quasi sempre nel segno, e in più della metà dei casi si risolve prima di arrivare alla sentenza definitiva. Spesso, soprattutto quando la citazione non interessa grandi somme, l'imputato fa un calcolo di convenienza e preferisce chiudere subito la controversia piuttosto che affrontare il giudizio (e le relative spese in caso di condanna) e pagare l'avvocato. Quando le Procure si muovono invece per censurare un inadempimento (per esempio la mancata riscossione dei ruoli), l'amministratore può mettersi in moto e salvarsi dal processo recuperando in fretta il tempo perduto. Si fermano così prima del verdetto il 59% dei procedimenti delle sezioni regionali e il 67% dei i quelli nelle sezioni di appello (in pochi casi il processo si chiude per difetto di giurisdizione o inammissibilità). Si fonda su questa realtà il forte fattore «deterrente» svolto dalle azioni delle Procure, cita- to nel corso della cerimonia

di inaugurazione dallo stesso presidente della Corte, Tullio Lazzaro, che ha ricordato i quasi 70 milioni di euro recuperati per «riparazioni spontanee» intervenute prima o durante la fase dibattimentale. Un fenomeno analogo si incontra nei giudizi di conto dove però, naturalmente, lo sguardo delle procure è assai meno universale di quanto accade nel campo della responsabilità (nel 2007 sono stati definiti 17.132 procedimenti, ma ne rimangono pendenti 257mila). Anche quando si arriva alla sentenza, comunque, le condanne battono le assoluzioni, e per questa via si recupera il grosso delle somme (487 milioni di euro come riportato da Lazzaro), perché l'entità della contestazione è uno dei motivi principali per cui si resiste in giudizio. Nel 2007 i giudici di primo grado hanno pronunciato 398 condanne e 161 assoluzioni. Il 70% dei proscioglimenti, poi, entra nella giostra degli appelli, dove gli accoglimenti (20%) hanno superato i rigetti (13%) e la risoluzione spontanea rimane la regola. A smaltire i procedimenti d'appello ha contribuito anche il «condono» contabile introdotto dalla Finanziaria

2006 (commi 231 e seguenti della legge 266/2005), che ha consentito ai condannati dalle sezioni regionali di chiedere in secondo grado l'estinzione del procedimento pagando una somma fra il 10 e il 20% del danno quantificato nella prima sentenza. Come ha stabilito la Corte costituzionale, che proprio su questo presupposto ha evitato di bocciare i commi in questione, non si tratta di «condono» vero e proprio, perché ai magistrati contabili non ha alcun obbligo di accogliere la richiesta di sanzione leggera, che va invece giudicata nel merito (nelle sentenze 183 e 184 del 2007). E in quasi un caso su tre, l'anno scorso le sezioni d'appello hanno respinto la domanda, con un picco di severità registrato in Sicilia, dove l'unica sezione regionale d'appello ha bocciato tutte le istanze di «clemenza». Anche quando si guarda ai numeri assoluti, comunque, si nota che gli effetti negativi del «condono» sono tutto sommato inferiori al previsto, perché hanno riguardato circa 150 giudizi.

**Gianni Trovati**

**CONTROLLO - L'esame dei bilanci**

## **La «grave irregolarità» in cerca di definizione**

**N**ell'analisi dei consuntivi 2005 le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti hanno acceso il segnale d'allarme 1.112 volte, cioè per il 15% degli enti esaminati. Per i preventivi 2007, a quanto risulta sottraendo dal numero complessivo delle pronunce il dato riguardante i consuntivi, i «cartellini gialli» sono stati 2.622. Cifre molto alte, che segnalano l'universalità del controllo della Corte introdotto dai commi 166 e seguenti della Finanziaria 2006 ma indica anche le difficoltà che ancora incontra una definizione puntuale di «grave irregolarità». La norma (comma 168 della legge 266/2005), infatti, chiede alle sezioni di adottare una pronuncia specifica quando «difforni dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto», e le Linee guida della sezione Autonomie specificano che il meccanismo scatta in caso di «grave irregolarità contabile e finanziaria». L'indicazione, spiega la relazione della Corte che esamina le pronunce dei consuntivi, chiarisce che per essere «gravi» le irregolarità devono minare, anche solo potenzialmente, gli equilibri di

bilancio, ma nella prassi delle magistrature regionali l'univocità di questo concetto si perde. Nelle pronunce si incontrano sezioni che hanno limitato la «grave irregolarità» a pochi casi (i 7 della Sardegna o i 4 delle Marche), mentre altre l'hanno estesa a molti dei referti esaminati (fino al Piemonte, che l'ha inserita in tutte le 238 pronunce emesse). Ma c'è anche chi, come la Toscana, ha graduato i livelli di irregolarità rilevati, segnalandolo agli enti interessati. Sempre in Toscana, va segnalato l'invio dei referti al consiglio delle Autonomie, che nella Regione rap-

presenta un ottimo punto di raccordo fra magistrati e amministratori. La stessa eterogeneità si incontra esaminando gli esiti delle pronunce. Alcune sezioni (ad esempio la Sardegna) segnalano agli enti anche generici «profili di criticità», rischiando di annacquare le caratteristiche proprie del controllo. Che, rileva la Corte, nasce per allertare gli enti quand'è in pericolo la «sana gestione finanziaria», e favorire l'autocorrezione.

**G. Tr.**

**ATTIVITÀ CONSULTIVA - In crescita del 60 per cento**

## **Raddoppiano le domande alle Sezioni regionali**

**L**e Sezioni regionali della Corte dei conti, nel 2007, hanno prodotto 305 pareri, il 60% in più dell'anno precedente (quando i quesiti erano stati 190), che si sono concentrati sulle problematiche riguardanti l'attuazione della Finanziaria, il Patto di stabilità, la disciplina delle spese del personale. Ma scorrendo i pareri emergono anche bilancio preventivo e consuntivo, avanzo, gestione delle entrate e delle spese, debiti fuori bilancio, indebitamento, patrimonio comunale, esternalizzazione di servizi e studi, ricerche e consulenze. È quanto emerge dalla rassegna dell'attività consultiva delle sezioni regionali di controllo curata dalla sezione Autonomie. La funzione consultiva discende dalla legge la Loggia (articolo 7, comma 8, legge 131/2003), che ha introdotto, per Regioni ed enti locali la possibilità di formulare quesiti sulle materie della contabilità pubblica. Per garantire il coordinamento delle Sezioni regionali la Sezione delle autonomie ha formulato i propri indirizzi e criteri generali e ha previsto che, per le questioni di rilevanza generale e di non pacifica soluzione, le sezioni debbano richiedere una disamina preventiva della stessa Sezione autonomie, per assumere pareri coerenti con le pronunzie precedenti. I pareri possono essere richiesti dalle Regioni in via diretta e dagli enti locali per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, che a oggi è presente in Toscana, Umbria, Sardegna, Puglia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lazio, Calabria, Marche e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. La mancata costituzione del consiglio delle autonomie non è comunque elemento ostativo. Possono firmare i quesiti il presidente della Regione, della Provincia, il sindaco e, nel caso di pareri richiesti su atti di normazione, dal Consiglio regionale o dai consigli provinciali e comunali. Accettato anche il parere inoltrato da un commissario

prefettizio, in quanto esercita le funzioni di sindaco. Rigettate, invece, le richieste inviate da vice sindaco, assessore, consigliere, revisori, dirigente, segretario o direttore generale. Non possono richiedere pareri gli enti che non sono indicati nella legge, quali Unioni di comuni, consorzi intercomunali, consorzi e Comunità montane. I pareri non riguardano una consulenza di tipo generale, ma limitata alle «materie di contabilità pubblica», dai confini incerti. Alcune Sezioni regionali fanno riferimento al complesso di norme e principi che presiedono alla gestione finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli altri enti pubblici e che è destinato a regolare i rapporti relativi alla gestione delle entrate e del pubblico denaro, traendo fondamento da precetti di ordine costituzionale. Altre, invece, richiamano più genericamente le materie riguardanti l'ordinamento finanziario e contabile delle Regioni e degli enti locali, come la gestione del bilan-

cio, dei rendiconti, del patrimonio, dell'attività contrattuale. Sulla questione si è pronunciata, a fini di coordinamento, la Sezione delle autonomie, definendo la materia della contabilità pubblica come «l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli». Si tratta, comunque, di una materia ampia, sulla quale è forte l'interesse da parte degli enti locali, come è dimostrato non solo dal crescente numero di pareri, ma anche dalla diffusione che questi conquistano, fino a diventare punto di riferimento anche per enti diversi da quelli richiedenti.

**Patrizia Ruffini**

**ANALISI****Una base di dati per misurare i risultati degli enti**

*IL PATRIMONIO NASCOSTO - Le informazioni sono in gran parte già disponibili ma vanno organizzate in modo sistematico*

La Finanziaria 2006, con i commi 166 e seguenti, ha attribuito alle sezioni regionali di Controllo della Corte dei conti il compito di monitorare la regolarità e gli equilibri di bilancio degli enti locali. Il controllo collaborativo sulla gestione e la possibilità di produrre pareri per gli enti locali, invece, sono stati previsti appena due anni prima dalla legge La Loggia. Un arco di tempo brevissimo e anche una enorme pressione sulle sezioni regionali, che si sono viste attribuire, a fronte di meno di 300 addetti su tutto il territorio nazionale, una competenza su oltre 8mila enti locali. Per avere un'idea della congruità dei numeri si pensi che in Inghilterra la Audit Commission, che controlla solo 500 Comuni, ha quasi 2.500 dipendenti, e si affida per circa un terzo della sua attività a professionisti esterni. Anzitutto, va riconosciuta l'autorevolezza che i magistrati e gli altri addetti della Corte hanno maturato in un arco di tempo molto breve, pur partendo da un quadro di competenze assai distanti da quelle tradizionali. Le deliberazioni delle sezioni regionali di Controllo sono ormai diventate un punto di riferimento necessario per chi opera negli enti locali. E questo è dovuto alla qualità e al rigore delle interpretazioni, come dimostra il numero crescente di pareri (che vengono redatti su richiesta di Comuni e Province e noli per iniziativa autonoma della Corte). È nata, in buona sostanza, una giurisprudenza contabile di grande rilievo e di forte impatto. Con ciò i problemi non sono certo tutti risolti. Rimane infatti aperta la questione della pluralità di voci nel panorama degli operatori, più o meno istituzionali, che producono pareri spesso in palese contraddizione l'uno con l'altro. Tutto ciò non favorisce certo l'uniformità di comportamento degli enti ed è urgente trovare una soluzione in termini di chiara gerarchia delle fonti. Questo può essere ottenuto non solo in sede legislativa ma anche per via giurisdizionale. In parole povere il parere degli avvocati Tizio e Caio non può essere considerata un'esimente di colpa grave se contraddice la parola della Corte o del ministero dell'Interno. Chi firma un parere "favorevole" lo si trova sempre. Così facendo, tuttavia, siamo alla apologia degli azzeccarbugli, non

certo in un percorso di accountability. Ma il corpus di conoscenze che si è venuto a creare nell'ambito del Controllo propone non solo una solida base di riferimento in materia contabile ma offre alla Giurisdizione e alle Procure della Corte, che stanno anch'esse dimostrando un forte dinamismo, una serie di strumenti interpretativi di cui si avvertiva da tempo il bisogno. Il notevole lavoro di approfondimento sugli strumenti finanziari e sulle violazioni ai vincoli di destinazione del debito, ad esempio, deve trovare in sede giurisdizionale la sua naturale sede di applicazione non certo in termini di segnalazioni, che nell'ambito di un'attività collaborativa difficilmente ci saranno, però in chiave di quella capacità di analisi e di lettura, che in Corte sta sempre più diventando patrimonio comune di tutti i magistrati. C'è un altro problema da risolvere, che riguarda la stessa effettività di un processo democratico consapevole: c'è bisogno di una base di dati, certificata, che dia una misura analitica e approfondita delle prestazioni di Comuni e Province, che permetta di realizzare confronti tra enti e responsabilizzi così Comuni e

Province nei confronti dei cittadini in termini di risultati. Il problema è avvertito, al punto che il governo Prodi, nella Finanziaria 2007, aveva cercato di rispondere a tale esigenza con l'istituzione, ad oggi non decollata, dell'Unità di monitoraggio. Siamo dell'idea che tale funzione, proprio come in Inghilterra, debba essere esercitata dalla Corte dei conti. Ciò non solo perché rappresenta una naturale applicazione del controllo sulla gestione previsto dalla legge La Loggia, ma anche per tre motivi fondamentali. La Corte è una istituzione autonoma e super partes, mentre un organismo dipendente da un ministero non offre le medesime garanzie agli enti locali. Ancora, molte di queste informazioni sono già nella disponibilità della Corte, si tratta soprattutto di organizzarle in maniera adeguata. Infine, solo la Corte ha il potere di verificare la veridicità di quanto gli enti trasmettono. È un confronto tra dati inattendibili produce solo risultati privi di senso e di nessuna utilità.

**Stefano Pozzoli**

**OSSERVATORIO FISCALE** - L'orientamento di chi ha già deciso

# Irpef al rialzo nel 31% dei casi

**A**nche nel 2008 il prelievo locale sui redditi continua a puntare al rialzo, anche se i ritmi sono assai più composti rispetto a quelli dell'anno scorso. Come nel 2007, «Il Sole 24 Ore» seguirà ogni settimana l'evoluzione del quadro dell'Irpef comunale, con l'aiuto del «contatore» delle addizionali elaborato dal Centro studi Sintesi. Il termine ultimo per fissare le aliquote 2008 è ancora lontano, perché la scadenza è stata prorogata al 31 marzo (negli ultimi anni il balletto è poi proseguito con una seconda proroga, che ha spostato ad aprile o maggio

il gong), e le decisioni fiscali dei sindaci procedono a passo lento. Nell'ultimo aggiornamento il dipartimento delle Finanze ne ha contate 567 (pari al 7% dei Comuni), e quasi una su tre (il 31,5% del totale) porta con sé un inasprimento per i propri cittadini. In 28 Comuni (il 5% di chi ha già comunicato le decisioni) l'addizionale è al debutto assoluto. Il ritmo rallentato degli aumenti si riflette anche sulla dinamica dell'aliquota media, al momento attestata allo 0,474%; in valore assoluto questo rappresenta un rincaro medio di 14 euro pro capite, che diven-

tano 49 euro se si considerano solo i Comuni che hanno ritoccato l'aliquota. Inasprimenti inferiori rispetto a quelli registrati 12 mesi fa, dunque, quando a metà di febbraio erano già state comunicate all'allora dipartimento delle Politiche fiscali 841 decisioni, il 53,5% delle quali in aumento. Il confronto con il 2007 è però falsato da due fattori: lo scorso anno, prima di tutto, i sindaci erano reduci da quattro anni e mezzo di blocco del prelievo locale, e di conseguenza il via libera agli aumenti ha sprigionato l'energia accumulata nel tempo. Quest'anno, poi, è

venuto a mancare un altro incentivo forte alla rapidità delle decisioni, cioè la possibilità di calcolare anche per l'acconto gli aumenti decisi entro il 15 febbraio. Il collegato fiscale alla manovra 2008 (Dl 159/2007, articolo 40, comma 7) ha anticipato al 31 dicembre questo termine, semplificando almeno in parte il lavoro dei sostituti d'imposta ma di fatto anticipando le scelte di molte amministrazioni locali, che possono così decidere entro il 31 marzo senza alcuna conseguenza in termini di cassa.

**N. T.**

**SEMPLIFICAZIONI** - Dalla Campania al Lazio, i termini europei vengono allungati

## Sulle attività alimentari le Regioni frenano la Dia

Come spesso capita alle semplificazioni, anche la nuova disciplina che cancella l'autorizzazione sanitaria per la produzione, manipolazione e vendita dei prodotti alimentari è stata applicata a macchia di leopardo nelle Regioni. La norma di riferimento è il Dlgs 193/2007, che sostituisce l'autorizzazione sanitaria con la notifica di cui al regolamento 852/04/CE. Questo costituisce, insieme ai regolamenti 853, 854 e 882/04/CE, il Pacchetto Igiene, che definisce la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti dove si opera con gli alimenti. L'autorizzazione sanitaria era già stata sostituita dalla procedura di registrazione, dettata dal regolamento 852/04/CE. La conferenza Stato-Regioni, nella definizione delle Linee guida, ha previsto due procedure: la Dia semplice, che permette l'avvio immediato dell'attività, e la Dia differita, che permette l'avvio trascorsi almeno 45 giorni dalla presentazione della stessa. La prima si applica a tutte le attività prima non soggette ad autorizzazione sanitaria, la seconda si rivolge a produzione, preparazione e confezionamento di alimenti, compresi i depositi all'ingrosso. Secondo l'accordo, nei 45 giorni che precedono l'avvio dell'attività l'autorità sanitaria potrà effettuare un sopralluogo per verificare la conformità della Dia con quanto realizzato. Se il sopralluogo ha esito favorevole, l'attività potrà essere avviata decorsi i 45 giorni; in caso contrario l'attività può essere avviata solo dopo il risanamento. Non tutte le Regioni hanno accolto in pieno le linee guida, e la stessa norma Ue trova applicazioni distinte a seconda della sede dello stabilimento alimentare o della sede legale del trasportatore. Il termine dei 45 giorni per l'inizio attività in caso di Dia differita è stato scelto da Umbria, Basilicata, Campania, Puglia e Lazio; altri, come l'Abruzzo, pur con-

fermando i 45 giorni hanno ammesso l'avvio anticipato in caso di esito favorevole dell'eventuale sopralluogo degli organi di vigilanza. Emilia Romagna, Toscana, Marche e Calabria hanno ridotto il termine per la Dia differita da 45 a 30 giorni. Diversa la posizione di Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento e Lombardia, che hanno previsto solo una Dia immediata, ribadendo la posizione originaria della Ue, che all'articolo 6 del regolamento 852/2004 parla di notifica senza fare distinzioni a termini posticipati. Questa posizione sembra ora confermata dal recente Dlgs, che nel definire le sanzioni per le violazioni delle norme Ue sulla sanità degli alimenti, non fa cenno alla Dia (semplice o differita), ma richiama solo la notifica (articolo 6, comma 3 Dlgs 193/2007). Mentre l'accordo Stato-Regioni esclude dalla Dia sanitaria solo la produzione e preparazione per uso domestico, nonché di fornitura di pic-

coli quantitativi di alimenti dal produttore al consumatore, alcune regioni, come il Friuli Venezia Giulia e la Provincia di Trento, hanno escluso le attività in cui non ci sia manipolazione e le attività di preparazione effettuata nell'ambito di manifestazioni temporanee, assoggettandole ad una semplice comunicazione preventiva; altre regioni come le Marche e la Liguria ne hanno ammesso l'avvio con la presentazione della Dia semplice, in luogo di quella differita. Resta da vedere come reagiranno le regioni alle disposizioni del Dlgs 193/2007, che non facendo alcun cenno alla Dia (semplice o differita) sembra seguire la posizione di chi, soprassedendo all'accordo Stato-Regioni, ha previsto l'avvio immediato dell'attività con la presentazione della Dia.

**Saverio Linguanti**

SEMPLIFICAZIONI - Sanzioni - Le nuove regole

# Inadempienze a doppia multa

**I**l Dlgs 193/2007 abroga le norme statali in materia di igiene, e all'articolo 6 individua le nuove sanzioni. L'attività di produzione, trasformazione o distribuzione nel settore alimentare esercitata senza aver effettuato la notifica ai sensi del regolamento 852/04/CE è soggetta a una sanzione da 1.500 a 9mila euro, e così l'attività esercitata con registrazione sospesa o revocata. Sanzione ridotta da 500 a 3mila euro se l'attività sia esercitata in stabilimenti che, pur se registrati, sono stati modificati senza comunicarlo all'autorità sani-

taria. Il mancato rispetto dei requisiti igienici per i locali di esercizio (allegato II, parte A, del regolamento 852/04/CE) è punito con una sanzione da 500 a 3mila euro; ridotta alla metà quando riguarda i requisiti igienici previsti all'allegato I (parte A) del regolamento per i locali e il personale impegnato nella produzione primaria (produttori agricoli e attività connesse). Il Dlgs definisce inoltre le sanzioni per inottemperanza alle disposizioni sui manuali relativi alle procedure di autocontrollo del sistema Haccp, comprese le procedure di

verifica previste dal regolamento n. 2073/05/CE, e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare. L'autorità sanitaria che riscontri la mancata predisposizione del manuale Haccp o il mancato rispetto dei requisiti igienici definisce un termine entro cui l'operatore deve adeguarsi. Il mancato adeguamento comporta la sanzione da mille a 6mila euro. L'operatore alimentare rischia dunque di subire una doppia sanzione: la prima, al momento dell'accertamento, e la seconda se non adegua lo stabilimento o le procedure

entro i termini imposti. Il decreto, privo di riferimenti all'accordo Stato-Regioni e alle normative regionali, sembra escludere dall'ambito di applicazione delle sanzioni gli inadempimenti relativi a disposizioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento 852/04/CE: non potrebbe quindi, ad esempio, essere soggetto a sanzione l'eventuale avvio dell'attività prima che siano decorsi i 45 (o 30) giorni previsti per le attività soggette alla Dia differita.

## SEMPLIFICAZIONI - Punti oscuri

# Il «parere» scompare a metà

Le difformità maggiori nei comportamenti delle Regioni per quel che riguarda il pacchetto Igiene si concentrano soprattutto sul «parere preventivo» rilasciato dalle Asl a richiesta dell'azienda. La natura del parere è da ricondurre alla funzione di consulenza preventiva, nella materia igienico sanitaria, in relazione alla realizzazione di un insediamento produttivo. Se è pacifico che l'autorizzazione sanitaria in precedenza emanata ai sensi della legge 283/62 deve considerarsi abrogata, non sembra possa dirsi altrettanto per il parere preventivo, anche se in alcune Regioni non viene più rilasciato. Sulla questione va osservato che il regolamento CE n. 852 prendere in considerazione solo l'autorizzazione sanitaria, provvedendo a sostituirla con la notifica a cui deve seguire la registrazione ad opera dell'autorità sanitaria, ma nulla dispone in ordine al parere in questione. Nel silenzio del regolamento qualche Regione ha inteso individuare un'abrogazione implicita del parere preventivo, giustificando una connessione logica del parere all'autorizzazione sanitaria soppressa, con ciò però eccedendo i contenuti della normativa Ue. Diversamente la Regione Toscana ha deliberato di continuare ad emettere a richiesta il parere preventivo igienico sanitario enucleando una posizione giuridico - amministrativa in totale coerenza anche con le norme sullo Sportello Unico per le Imprese. Le norme consentono infatti il rilascio di pareri preventivi (peraltro non solo in materia igienico sanitaria) utili alla realizzazione dell'impianto produttivo (inteso di un bene od un servizio ivi incluso tra le altre le attività commerciali, di somministrazione, artigianali, agricole). La funzione di consulenza preventiva costituisce anzi una delle funzioni amministrative più importanti dello Sportello Unico per le Imprese e delle altre amministrazioni esterne coinvolte nel procedimento unico.

**APPALTI** - Principio della Corte Ue a tutela della parità

# Per le gare un criterio non basta

*NO ALLE SOVRAPPOSIZIONI - Con il metodo dell'offerta più vantaggiosa i requisiti di partecipazione e i parametri di valutazione vanno differenziati*

In una gara aggiudicata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante deve differenziare i requisiti di partecipazione dai criteri di valutazione delle offerte. La Corte di giustizia europea, Sezione I, con la sentenza C-532/06 del 24 gennaio 2008 ha rilevato che le direttive appalti sull'offerta economicamente più vantaggiosa consentono alle amministrazioni aggiudicatrici la scelta dei criteri per aggiudicare l'appalto. Tale determinazione può riguardare soltanto elementi per analizzare i profili delle proposte, quindi sono esclusi i criteri collegati alla valutazione dell'idoneità degli offerenti ad eseguire l'appalto. Sulla base di tale principio, la Corte Ue afferma che quando i criteri per la valutazione delle offerte riguardano essenzialmente l'espe-

rienza, le qualifiche e i mezzi che possono garantire la corretta esecuzione dell'appalto, essi attengono all'idoneità degli offerenti a eseguire l'appalto e non costituiscono criteri di aggiudicazione ai sensi della direttiva 92/50 (peraltro ora interamente trasposti nella direttiva 2004/18). Nella stessa sentenza è evidenziato un ulteriore principio applicabile alle gare con l'offerta economicamente più vantaggiosa: un'amministrazione aggiudicatrice non può applicare regole di ponderazione o sotto-criteri per i criteri di aggiudicazione che non abbia prima comunicato agli offerenti. L'interpretazione è confermata dall'obiettivo delle direttive, volto a eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi e delle merci e a proteggere, quindi, gli interessi degli opera-

tori economici stabiliti in uno Stato membro che intendano offrire beni o servizi in un altro Stato membro. A tal fine, gli offerenti devono essere posti su un piano di parità durante l'intera procedura, quindi le condizioni che si applicano a ogni gara devono essere oggetto di adeguata pubblicità da parte delle Pa aggiudicatrici. La Pa può determinare sia i criteri di aggiudicazione e i loro coefficienti di ponderazione, sia i sottocriteri per tali criteri di aggiudicazione, stabilendoli preventivamente e pubblicandoli nel capitolato d'onere, e indicare poi, poco prima dell'apertura delle buste, alcuni coefficienti di ponderazione per i sottocriteri, purché ricorrano tre condizioni specifiche, ossia che tale situazione: - non modifichi i criteri di aggiudicazione dell'appalto definiti nel capitolato d'one-

ri o nel bando di gara; - non contenga elementi che, se fossero stati noti al momento della preparazione delle offerte, avrebbero potuto influenzarla; - non sia stato adottato tenendo conto di elementi che possono avere un effetto discriminatorio nei confronti di uno dei concorrenti. Se invece la stazione appaltante menziona nel bando di gara i soli criteri di aggiudicazione, individuando poi, dopo la presentazione delle offerte e l'apertura delle domande di manifestazione di interesse, sia i coefficienti di ponderazione sia i sottocriteri per tali criteri di aggiudicazione, ciò non soddisfa l'obbligo di pubblicità.

**Alberto Barbiero**

**EURO PA**

## **Veneto, ente «leggero» per innovare la sanità**

**P**rende vita in Veneto Arsenà.IT, centro veneto Ricerca e innovazione per la Sanità digitale, evoluzione del consorzio Telemedicina, associazione volontaria di tutte le ventitre Aziende Ulss e ospedaliere della Regione Veneto. Il Consorzio nasce nel 2005 come spin-off di un'iniziativa progettuale della Ulss 9 di Treviso finalizzata a censire e valutare le applicazioni di Telemedicina in quegli anni attive nel Veneto. Inoltre il conseguimento di un rilevante finanziamento europeo per l'informatizzazione della rete regionale di Telecon-

sulto neurochirurgico fa da catalizzatore alla fondazione del Consorzio con funzioni principali di Osservatorio, di Fund Raising e di Project Design. Il Consorzio Telemedicina a seguito della proposta dalla segreteria regionale Sanità del Veneto allarga ora il proprio ambito di azione oltre i confini della Telemedicina, e si pone come Centro studi regionale nel settore delle soluzioni di Information & Communication Technology per la sanità e il sociale, operando lungo quattro principali settori di attività: O ricerca per l'innovazione; O ingegneria dell'offerta; - standardizza-

zione e normalizzazione; - formazione. Il consorzio svolgerà tali attività per conto dei consorziati, su temi e linee guida di evidente interesse per la Regione Veneto e a vantaggio dell'intero sistema pubblico sanitario della regione. Il centro studi opererà indagini in ambito Ict, senza tuttavia farsi carico della gestione diretta delle relative implementazioni, che rimarranno a carico delle diverse unità operative regionali. Le allargate competenze permetteranno in tal modo di avere una struttura agile e snella, differenziandosi per questo dal modello di a-

zienda regionalizzata per l'informatica vigente in altre realtà regionali. Non è escluso che tale modello così delineato possa rappresentare un riferimento per altre organizzazioni sociosanitarie regionali che intendano muoversi verso una centralizzazione di attività strategiche per il supporto alla decisione sugli investimenti Ict. Tale sistema può mettere in grado infatti gli attori coinvolti di avere una migliore gestione del settore con evidenti vantaggi.

**Gianluca Incani**

**IL SOLE 24ORE AFFARI PRIVATI – pag. 1**

**LOTTA AL CAROVITA** - Come funziona l'organismo previsto dalla Finanziaria 2008 per vigilare sulle anomalie dei mercati

# Mr Prezzi si attiva con una mail

*I cittadini potranno inviare segnalazioni anche alle Camere di commercio locali*

La prima discesa in campo ha riguardato i rincari della carne e il prossimo tavolo della filiera zootecnica è convocato per metà marzo. Ora - con l'inflazione vicina al 3% - le associazioni dei consumatori reclamano il suo intervento su alimentari in generale, trasporti e benzina. Si tratta del nuovo paladino dei consumatori espressamente dedicato al carovita, il Garante per la sorveglianza dei prezzi. Nato a metà gennaio, come previsto dalla Finanziaria 2008, è conosciuto come «Mister Prezzi» e il suo compito principale è cercare di tenere a freno l'inflazione. La sua creazione non pesa sui conti pubblici, visto che si avvale del lavoro dell'Osservatorio prezzi e tariffe e che il compito è stato affidato all'attuale capo del Dipartimento per la regolazione del mercato del ministero dello Sviluppo economico, Antonio Lirosi. E anche vero, però, che sembra fare i primi passi con le armi spuntate, considerato che non ha il potere di imporre sanzioni vere e proprie. Ma ecco in sintesi su quali direttrici si muoverà il nuovo organismo. **Il sistema** - In questa fase iniziale, è in preparazione un sistema istruttorio che consentirà di isolare fe-

nomeni speculativi. Nel dettaglio, spiegano dal Ministero, gli uffici prezzi delle Camere di commercio si stanno trasformando in terminali locali per la raccolta delle segnalazioni dei cittadini. Queste strutture valuteranno le informazioni ricevute, anche tramite verifiche sul campo. Qualora si accorgessero di anomalie nei prezzi dei beni o servizi (cioè se si dovessero discostare molto dai valori massimi registrati mensilmente dall'Istat) ne daranno notizia a Mister Prezzi. Il Garante dovrà quindi valutare il da farsi. In prima battuta potrà pensare a un'operazione di moral suasion: si metterà in contatto con il singolo esercente attraverso una telefonata o una lettera, per indurlo a calmierare i prezzi giudicati eccessivi; nel caso in cui il fenomeno riscontrato sia più diffuso, invece, provvederà a convocare tavoli locali di confronto con le categorie interessate. Se ciò non dovesse ancora bastare, Mister Prezzi potrà segnalare la situazione alla Guardia di finanza, che a sua volta potrà andare a verificare le ragioni degli aumenti. Se i comportamenti, inoltre, dovessero essere contrari alla concorrenza, la segnalazione finirà all'Antitrust. **Il ruolo dei privati** -

In questo lungo iter, quindi, il ruolo giocato dai cittadini sarà di estrema importanza. Sarà il singolo consumatore, che potrà dare il via ai controlli segnalando quel che non va. Potrà rivolgersi, ad esempio, agli uffici prezzi delle Camere di commercio locali oppure alle associazioni di consumatori. Ma potrà anche indirizzare la propria protesta direttamente a Mister Prezzi, scrivendo una e-mail all'indirizzo di posta elettronica: [garante@osservaprezzi.it](mailto:garante@osservaprezzi.it). In questo caso, il consiglio è dare il maggior numero di informazioni possibile, per agevolare le verifiche del caso: può essere utile specificare anche il giorno e l'ora della rilevazione di prezzo effettuata, oltre al punto vendita oggetto del reclamo. E dal Ministero assicurano che si stanno organizzando perché tutte le segnalazioni possano ricevere risposta. **Funzione di raccordo** - Il Garante non potrà condannare al pagamento di sanzioni, né avrà altri tipi di poteri sanzionatori. I suoi compiti, però, non si limitano alla sorveglianza. Mister Prezzi, infatti, avrà anche la funzione di raccordo tra istituzioni locali e nazionali nel contrastare l'aumento del carovita e si occuperà di favorire il dialogo tra associa-

zioni di consumatori e categorie di imprenditori. Inoltre, potrà anche diventare una sorta di punto di raccolta delle informazioni riguardanti i prezzi. Un lavoro, quest'ultimo, che sta già dando qualche risultato concreto. Sul sito Internet [www.osservaprezzi.it](http://www.osservaprezzi.it) si trovano i prezzi minimi, massimi e quelli medi di 66 beni registrati mensilmente dall'Istat in 38 capoluoghi di provincia (è previsto un ampliamento dei comuni e dei prodotti considerati). In questo modo, quindi, il privato cittadino ha la possibilità di controllare che le somme richieste per un acquisto non si discostino troppo dalla media della zona. In futuro, tutte queste informazioni dovranno "trasferirsi" sul portale [www.impresa.gov.it](http://www.impresa.gov.it), assieme a quelle riguardanti l'attività del Garante. Un ultimo compito affidato a Mister Prezzi è quello di valorizzare le "buone pratiche", fornendo visibilità e promuovendo le iniziative di chi abbassa i prezzi attraverso la creazione di una white list. Non è ancora stato deciso se sarà compilato anche un elenco di chi si comporta peggio.

**Marco Ratti**

**CODICE DELLA STRADA** - Un lettore ha ricevuto l'avviso di pagamento per una violazione che non ricorda

## Doppio check sulle vecchie multe

*Si possono verificare l'eventuale prescrizione e i tempi di notifica*

Una volta ricevuta la notifica della cartella esattoriale, l'interessato può utilmente effettuare alcuni (in realtà pochi) controlli formali. In particolare per quanto riguarda la prescrizione e la notifica. **Prescrizione** - Un primo controllo consiste nell'individuare la data di notifica del verbale per confrontarla con la data di notifica della cartella esattoriale, al fine di verificare l'avvenuta prescrizione. Questa è regolata dall'articolo 209 del nuovo Codice della strada il quale, rinviando all'articolo 28 della legge 689/81, dispone che il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive in cinque anni «dal giorno in cui è stata commessa la violazione». Tale disposizione ha dato luogo ad erronee interpretazioni, poiché se ne è dedotto che la «cartella e-

sattoriale» dovesse essere necessariamente emessa e notificata entro il termine di cinque anni dal momento della violazione (o, almeno, dall'«accertamento» della stessa). Secondo una corretta interpretazione della norma, invece, così come confermato dalla giurisprudenza (Cassazione civile, Sezione I, n. 777/98), il termine di cinque anni entro il quale la cartella esattoriale può essere legittimamente notificata decorre dalla data di notifica del verbale. Con l'ultima Finanziaria, in seguito all'inserimento dell'articolo 35bis alla legge 248/2005, concernente la riforma della riscossione, è stato introdotto un nuovo termine di prescrizione. L'articolo stabilisce, infatti, un limite temporale per l'agente della riscossione che non potrà «svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comu-

nale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative, per violazioni del Codice della strada per i quali la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo». Purtroppo tale termine, in concreto, può risultare poco indicativo a causa dell'incertezza del dies a quo dal quale decorre la consegna del ruolo, da parte dell'ente interessato (ad esempio il Comune), all'agente incaricato della Riscossione. Al fine di verificare la decorrenza di questo nuovo termine, l'interessato dovrà richiedere al Concessionario l'estratto del ruolo in riferimento alla cartella esattoriale ricevuta, sul quale riscontrare la data di consegna del ruolo e confrontarla con quella di notifica della cartella. **Notifica** - Un ulteriore controllo può essere posto in essere dall'interessato: potrà recarsi al Comando di

Polizia municipale che ha rilevato l'infrazione, per verificare i dati del verbale e la sua corretta notifica entro il termine di 150 giorni dalla violazione. **Rateizzazione** - Qualora i controlli anzidetti avessero sortito esito negativo e non si potesse pertanto utilmente proporre ricorso avverso la cartella esattoriale, non si potrà che pagare. Entro il termine di 60 giorni dalla notifica, l'interessato, può procedere al pagamento in unica soluzione o, ai sensi dell'articolo 26 della legge 689/81, proporre all'Autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria istanza di rateazione, tra un minimo di tre ed un massimo di trenta rate mensili di ammontare unitario non inferiore a 15 euro.

**Rosario Gennaro**  
**Silvio Scotti**

**LE NOVITÀ SULLA CASA - L'imposta comunale**

# Prima abitazione con Ici leggera

*Il vantaggio aggiunto dalla Finanziaria 2008 può arrivare fino a 200 euro*

A partire da quest'anno, i contribuenti potranno beneficiare di una nuova detrazione Ici per l'abitazione principale. In aggiunta alla detrazione di 103,29 euro prevista nell'articolo 8, comma 2, Dlgs n. 504/92, è stato infatti introdotto dalla Finanziaria 2008 (legge n. 244/07) un ulteriore abbattimento pari all'1,33 per mille del valore imponibile Ici dell'abitazione principale. Si tratta, peraltro, di una misura a carico del bilancio dello Stato, che provvederà a rimborsare il minor gettito ai Comuni. **Definizione** - L'agevolazione spetta per l'unità immobiliare nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica. È tuttavia fatta salva la possibilità di dimostrare che la dimora abituale è in un immobile diverso da quello della residenza anagrafica. Si pensi ad esempio ai trasferimenti per motivi di lavoro. **Modalità di applicazione** - La nuova misura si applica a prescindere dal reddito del contribuente. Sono esclusi le abitazioni di lusso, le ville e i castelli. L'importo massimo fruibile è di 200 euro. Questo signi-

fica che se dal calcolo dell'1,33 per mille si ottiene un importo superiore a 200 euro, la detrazione sarà pari a tale cifra. In caso di più aventi diritto, l'abbattimento dovrà essere ripartito in parti uguali e non in proporzione alla quota di possesso. L'importo complessivo della detrazione non può eccedere l'Ici dovuta sull'abitazione principale. Se vi è un immobile pertinenziale all'abitazione, tuttavia, l'eventuale eccedenza di detrazione potrà essere scomputata dall'imposta relativa alla pertinenza. L'agevolazione in esame trova automatica applicazione anche agli immobili delle cooperative a proprietà indivisa, assegnati ai soci e da questi adibite ad abitazione principale, e agli immobili assegnati dagli Iacp. **I regolamenti comunali** - La nuova detrazione pone il problema dell'impatto con le delibere adottate in sede locale. In linea teorica, i comuni possono: a) esentare del tutto l'abitazione principale; b) elevare la detrazione di legge, per tutti i contribuenti o per categorie di essi, in situazioni di disagio economico - sociale; c)

disporre una riduzione d'imposta fino al 50%. È chiaro che nel primo caso non sussistono problemi di sorta. La terza ipotesi è molto rara. I problemi maggiori si pongono dunque nella seconda fattispecie. Al riguardo, si ritiene che la soluzione debba essere ricercata nel modo in cui è scritta la delibera comunale. Se l'ente ha deliberato che la detrazione di legge, non meglio precisata, è elevata, ad esempio, "a" 250 euro, la lettura più corretta dovrebbe essere quella secondo cui l'importo in questione è comprensivo della nuova maggiore detrazione. Ne consegue che il contribuente dovrà confrontare la detrazione di legge con quella adottata dal Comune e, alla fine, applicare quella più favorevole. E infatti chiaro che il Comune non può in alcun modo ridurre l'agevolazione statale. Se invece l'ente decide di stabilire l'importo incrementale della detrazione, ad esempio elevando l'abbattimento di legge "di" 100 euro, allora è evidente che si vuole aggiungere lo sconto locale a quello normativo. Un altro

caso "critico" si presenta nell'eventualità in cui il Comune abbia deliberato l'assimilazione all'abitazione principale dell'immobile concesso in uso gratuito a parenti. In questa ipotesi, la norma di riferimento (articolo 59, lettera e, Dlgs n. 446/97) prevede che l'assimilazione possa essere decisa ai soli fini dell'aliquota ovvero anche ai fini della detrazione. Se l'assimilazione è stata totale, in assenza di precisazioni, deve ritenersi che il contribuente abbia diritto di applicare anche la nuova detrazione dell'1,33 per mille. Nelle prassi comunali, peraltro, l'estensione della detrazione alle abitazioni "assimilate" viene consentita solo se il soggetto passivo non ha la propria abitazione principale di proprietà nel medesimo Comune. E tuttavia possibile che il Comune modifichi il regolamento, a valere proprio dal 2008, al fine di eliminare, per queste situazioni, il beneficio della maxi detrazione.

**Luigi Lovecchio**

**FABBRICATI STRUMENTALI - Problemi interpretativi**

# **Niente rimborso per i «rurali»**

**F**a discutere la previsione secondo cui non è ammesso il rimborso dell'Ici versata sui fabbricati rurali strumentali destinati ad attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. La norma, contenuta nell'articolo 2, comma 4, della legge n. 244/07, sembra infatti presupporre la natura retroattiva della nuova definizione di fabbricato rurale, adottata con la legge n. 222/07. Il punto è, tuttavia, che nella disposizione da ultimo citata non vi è nulla di interpretativo o retroattivo. In primo luogo, sotto il profilo formale, la natura interpretativa di una

disposizione deve poter essere ricavata in modo inequivoco dal tenore letterale della stessa. Circostanza questa non sussistente nel caso della legge n. 222/07. Inoltre, dal punto di vista sostanziale, la novella ha sostituito il principio di base per identificare la ruralità, prima rappresentato dall'attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del Tuir, con le attività di cui all'articolo 2135, Codice civile. Questo ha comportato, tra l'altro, l'eliminazione di taluni criteri quantitativi di collegamento con il terreno posseduto. Una simile radicale modifica non può dunque in alcun modo ricondursi a una

presunta volontà interpretativa da parte del legislatore. È inoltre a dir poco singolare che la norma della Finanziaria si rivolga esclusivamente ai fabbricati destinati ad attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, trascurando tutte le altre ipotesi di ruralità. Quand'anche si volesse sostenere la portata interpretativa della disposizione della legge n. 222, la previsione che vieta il rimborso dovrebbe senza'altro essere denunciata per illegittimità costituzionale. E infatti evidente che non è possibile pregiudicare i diritti di rimborso nei confronti di una sola tipologia

di immobili, senza determinare una irragionevole disparità di trattamento tra contribuenti. Non resta che leggere la disposizione della Finanziaria come finalizzata a ribadire che la nuova nozione di ruralità non è retroattiva. D'altro canto, è altrettanto scorretto ritenere che la norma in esame comporta il divieto di rimborso nei confronti dei fabbricati suddetti anche con riguardo ai soggetti che rispettavano i previgenti requisiti di ruralità, di cui all'articolo 9, comma 3 bis, Dl n. 557/1993.

**IL SOLE 24ORE DOSSIER – pag. 2**

**TUTELA AMBIENTALE - Possibilità di riduzioni**

## **Energie rinnovabili, premio al 4 per mille**

**F**a parte a pieno titolo del "pacchetto energia" anche la previsione della legge 244/07 che consente ai comuni, a partire dal 2009, di deliberare un'aliquota inferiore al 4 per mille con riferimento ai proprietari di immobili che vi hanno installato impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico. L'agevolazione deve essere limitata a un massimo di tre anni, per gli impianti termici solari, e a un massimo di cinque anni, per le altre tipologie di impianti. Non rientrano dunque gli impianti di energia per uso aziendale. La disciplina relativa alla concreta applicazione dell'aliquota ridotta è demandata ai Comuni che deliberano attraverso l'adozione di regolamenti. In tali provvedimenti si dovrà ad esempio stabilire l'esatta portata dell'agevolazione, sia con riferimento all'aliquota effettiva che alla durata nel tempo, e la documentazione che deve essere prodotta e il termine entro il quale la stessa deve essere consegnata.

**LE NOVITÀ SULLA CASA - Decentramento e ruralità**

# Catasto a 1.400 Comuni

*Lo Stato paga il personale distaccato dal Territorio ai municipi*

**E**ntro poche settimane circa 1.400 Comuni potranno avviare la gestione diretta delle funzioni catastali (il Dpcm per la ripartizione delle risorse è già pronto, anche se non piace ai sindacati), mentre per altri 400 municipi tale gestione sarà affidata, in conformità alla scelta effettuata dai consigli comunali, all'agenzia del Territorio. Per le restanti 3.200 deliberazioni adottate dai consigli comunali nella scorsa estate la mappatura sarà ripresa con l'impegno di concluderla in tempi brevi e di riesaminare i vizi di tipo formale e connessi alla scadenza dei termini che caratterizzano molte di queste scelte. E nella Finanziaria si stabilisce finalmente che sarà lo Stato a pagare le spese dei dipendenti del territorio distaccati ai Comuni, mentre vengono stanziati 12 milioni per favorire il passaggio del personale. Una nuova "road map" del processo di decentramento della gestione del catasto che è stata decisa nei giorni scorsi dalla "cabina di regia" che presiede alla attuazione di questo processo e a cui partecipano Governo, Anci e agenzia del Territorio. Sono circa 5mila i Comuni che hanno deliberato la gestione delle funzioni catastali. La mappatura delle scelte avrebbe dovuto essere completata entro i 3 giorni successivi alla scadenza per le deliberazioni comunali posta per il 3 ottobre e consentire così la stipula delle convenzioni e

l'avvio della gestione da parte dei Comuni entro i primi giorni del 2008, cioè entro i 60 giorni successivi. Ma tale calendario non è stato rispettato e solo con la decisione della cabina di regia il processo si rimette concretamente in moto con la concreta prospettiva di dare il via alle prime 2.800 convenzioni già all'inizio della primavera (cioè tra la fine di marzo e gli inizi di aprile). Nelle prossime settimane si darà inoltre attuazione concreta alle altre scelte previste nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 14 giugno 2007 e da realizzare attraverso specifici Dpcm. In primo luogo si provvede alla assegnazione delle risorse che devono essere as-

segnate ai Comuni (la bozza del decreto è già all'esame dei sindacati). Poi alla quantificazione delle risorse previste per il miglioramento della qualità della banca dati catastale. E infine alla assegnazione del personale dell'agenzia del Territorio ai Comuni, materia su cui è intervenuta anche la Legge finanziaria 2008 per precisare che avverrà utilizzando le norme sul distacco previste dalla legge Biagi. La cabina di regia ha infine deciso di avviare le attività di formazione del personale, utilizzando le opportunità previste dalla Legge finanziaria 2008.

**Arturo Bianco**

**ITALIA OGGI – pag.7**

**ERARIO E CONTRIBUENTI** - Il servizio studi della Camera interviene sul dl «milleproroghe» e bacchetta la scelta normativa

# Cartelle, passato da regolarizzare

*L'indicazione del funzionario non salva l'arretrato*

**C**artelle esattoriali, l'intervento normativo non risolve il problema. Per ciò che concerne le comunicazioni di pagamento sfornite del nominativo del funzionario, le disposizioni obbligatorie che saranno inserite nel decreto milleproroghe, non intaccano l'equivoco di fondo rappresentato dalla decorrenza giuridica dell'adempiimento. La questione è stata recentemente sollevata dal servizio studi della camera nel dossier di documentazione sull'atto camera AC di conversione che ha analizzato i possibili effetti derivanti da emendamenti correttivi al dl 248/2007 del 31 dicembre 2007 con riguardo alla rateizzazione delle somme iscritte a ruolo e con l'introduzione per legge dell'indicazione nella cartella del responsabile del procedimento. In particolare «la relazione illustrativa allegata all'emendamento chiarisce che la norma ha la finalità di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, l'informazione al cittadino e la garanzia del

diritto di difesa. La norma in commento, trovando applicazione relativamente alle cartelle di pagamento emesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, interessa anche le iscrizioni a ruolo pregresse. In proposito andrebbe chiarito se, con riferimento alle iscrizioni a ruolo già trasmesse ai concessionari della riscossione in attesa di notifica della cartella di pagamento, tali ultimi soggetti siano a conoscenza del nominativo del soggetto responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo». In sostanza asserire che la cartella esattoriale emessa dal 1° gennaio 2008 è invalida se non corredata dal nominativo del funzionario responsabile lascia intendere che il medesimo obbligo, benché non normativamente prescritto, fosse necessario anche per gli atti più risalenti. È evidente, infatti, che la tutela del diritto di difesa dovesse essere riconosciuta ai contribuenti anche prima dell'intervento del legislatore con il dl mil-

leproroghe, trattandosi appunto di un obbligo promanante dallo Statuto del contribuente. La questione trae origine dall'ordinanza n. 3777/2007 della Corte costituzionale risalente allo scorso 22 novembre. In proposito, quindi, secondo il servizio studi andrebbe chiarito se, con riferimento alle iscrizioni a ruolo già trasmesse ai concessionari della riscossione in attesa di notifica della cartella di pagamento, tali ultimi soggetti siano a conoscenza del nominativo del soggetto responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo. Sono interessate, naturalmente, tutte le cartelle esattoriali per i quali non sono spirati i termini per l'impugnazione così come quelle oggetto di contenzioso per le quali è eccepibile il difetto di legittimità sia per lesione del diritto di difesa sia per mancanza di trasparenza dell'atto amministrativo. Inoltre, benché la presa di posizione da parte di Equitalia sia stata pressoché immediata nel recepire le indicazioni della corte costituzionale è ipo-

tizzabile che le procedura informatiche deputate all'emissione dell'atto non fosse di fatto pronte a recepire la modifica. Ma gli interventi sulla riscossione non si fermano qui. In sede di milleproroghe, ulteriori accorgimenti riguardano la dilazione dei pagamenti coattivi. In effetti, per la rateizzazione degli importi iscritti a ruolo a seguito di controlli formali e automatizzati, i cui nuovi termini vigono a decorrere dal 1° gennaio 2008, per le cartelle superiori a 5 mila euro e inferiori a 50 mila, la rateizzazione è spalmabile in un numero massimo di otto pagamenti trimestrali contro i sei precedenti. A fronte di ciò scompare la sospensione dei pagamenti nei casi di più evidente difficoltà del debitore. Le questioni evidenziate rappresenteranno tra l'altro snodi cruciali nel recente dibattito apertosi tra Equitalia spa e i garanti del contribuente il cui prossimo incontro è previsto per la fine di febbraio.

**Francesco Santagada**

## ERARIO E CONTRIBUENTI

# Obiettivo trasparenza amministrativa

**N**el corso della redazione degli emendamenti al dl 248/2007 è stato inserito il comma 4-ter recante disposizioni in materia di cartelle di pagamento di cui all'articolo 25 del dpr n. 602/1973. L'articolo 25 citato riporta delle disposizioni in materia di notifica delle cartelle di pagamento da parte del concessionario della riscossione al debitore iscritto a ruolo ovvero al soggetto coobbligato nei confronti del quale si procede. In particolare, il comma 1 individua i termini entro i quali il concessionario della riscossione è tenuto a notificare, a pena di decadenza, la cartella di pagamento al contribuente; tali termini variano in funzione del soggetto e della natura del debito tributario cui si riferisce la cartella. I commi 2 e 2-bis individuano gli elementi che devono essere indicati nella cartella di pagamento: 1) deve essere redatta su appo-

sito modello approvato con decreto del ministero dell'economia e delle finanze; 2) deve contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata; 3) deve indicare la data in cui il ruolo è stato reso di esecutivo. Il comma 3, infine, precisa che ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è considerato giorno festivo. La cartella di pagamento inoltre deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione del soggetto responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. La relazione illustrativa allegata all'emendamento chiarisce che la norma ha la finalità di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, l'informazione al cittadino e la garanzia del diritto di difesa. La norma

in commento, trovando applicazione relativamente alle cartelle di pagamento emesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, interessa anche le iscrizioni a ruolo pregresse. In proposito andrebbe chiarito se, con riferimento alle iscrizioni a ruolo già trasmesse ai concessionari della riscossione in attesa di notifica della cartella di pagamento, tali ultimi soggetti siano a conoscenza del nominativo del soggetto responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo. Rateizzazione. L'art. 36 comma 3 e 4 del dl 248/2007 prevedeva che a decorrere che dal primo gennaio 2008 per le cartelle esattoriali relative a controlli formali e automatizzati, superiori a 5 mila euro, le rate fossero spalmabili in un numero massimo di otto pagamenti trimestrali di pari importo. Il comma 3 del testo originario del decreto

legge 248/2007, modificando l'articolo 3-bis, comma 1, del dlgs n. 462/1997, introduce una maggiore gradualità nella rateazione delle somme dovute dal contribuente a seguito di controlli automatici o controlli formali non iscritte a ruolo. In particolare, dispone, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, l'incremento da sei a otto del numero massimo delle rate qualora l'ammontare del debito sia compreso fra 5 mila e 50 mila euro. Il comma 4 del testo originario del decreto legge interviene, invece, sulle modalità di rateazione delle somme iscritte a ruolo. In particolare, viene ridotto da 60 a 48 il numero massimo delle rate mensili previste e viene esclusa possibilità di sospendere per un anno il pagamento delle somme dovute.

**Francesco Santagada**

**ITALIA OGGI – pag.25**

L'Agenzia di protezione dell'ambiente ha diffuso l'andamento di virtuosi e maglie nere

# Sui rifiuti non si fa la differenza

*Le regioni mancano l'obiettivo della raccolta al 40%*

L'obiettivo del 40% di rifiuti differenziati entro il 31 dicembre 2007 sembra destinato a restare un miraggio. Il target, indicato dalla legge 27 dicembre 2006 numero 296, infatti, stride amaramente di fronte ai dati presentati dall'Apat, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente, relativi al 2006. Un anno fa, in Italia, soltanto il 25,8% della produzione totale di rifiuti solidi urbani veniva raccolto secondo processi differenziati contro il 24,2% del 2005. Difficile, dunque, pensare che in appena 12 mesi si possa fare quello che non è stato fatto in decenni. «In valore assoluto, la crescita del settore è quantificabile in 700 mila tonnellate, grazie soprattutto al contributo del Nord Italia (circa 447 mila tonnellate, pari all'8,3%), in cui la raccolta differenziata è ben sviluppata già da anni», si legge nel documento dell'Apat. Se le regioni settentrionali della Penisola presentano un tasso di raccolta differenziata che si avvicina con un anno di anticipo a quanto stabilito dalla legge 296, il Centro e il Sud del paese fanno segnare dati lontanissimi dall'obiettivo del 40%: nelle regioni centrali d'Italia, infatti, la percentuale media di rifiuti solidi urbani raccolti secondo il metodo differenziato si attestava a fine 2006 attorno al 20% mentre, scendendo lungo lo

stivale, si arriva a registrare un misero 10,2% rilevato tra le regioni del meridione. Ma chi sono i virtuosi d'Italia in termini di raccolta differenziata? In base ai dati raccolti dall'Apat, il Trentino-Alto Adige si è imposto in cima alla classifica con il 49,1% dei rifiuti solidi urbani raccolti in maniera differenziata. Seguono a ruota il Veneto (48,7%), la Lombardia (43,6%) e il Piemonte (40,8%). Fanalini di coda dello scacchiere nazionale il Molise, con una percentuale di raccolta differenziata ferma al 5%, la Sicilia (6,6%) e la Basilicata (7,8%). Una menzione speciale va invece alla Sardegna che, grazie all'attivazione in diverse province di specifici sistemi di raccolta, anche di tipo domiciliare, ha mostrato l'incremento della percentuale di differenziata più significativo: dal 9,9% del 2005, infatti, si è saliti fino al 19,8% nel 2006, con una crescita di circa 10 punti. Un buon risultato, anche per Trentino Alto Adige (+5%), Piemonte (+3,6%) e Umbria (+3,1%). Estendendo lo specchio dell'analisi dalla base regionale a quella provinciale, è Novara la regina l'Italia per raccolta differenziata. Nella piccola città piemontese, il 68% dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani avviene secondo il principio della differenziazione. Ma quello di Novara non rappresenta un caso iso-

lato. Nella classifica dei capoluoghi di provincia più diligenti si sono messi in mostra anche Verbania (66,4%), Asti (61,9%), Belluno (57,2%) e Rovigo (50,5%). Tra le città con più di 150 mila abitanti, invece, il podio è andato a Reggio Emilia, la cui percentuale di rifiuti destinati alla raccolta differenziata si è attestato al 46,8%, rincorsa da Padova (38,9%), Torino (36,7%), Brescia (35,8%) e Ravenna (35,6%). Agli antipodi, Messina, Catania e Taranto, rispettivamente con l'1,9, il 6,3 e il 6,6%. Ma quello della scarsa raccolta differenziata presente nel Belpaese è soltanto una parte del problema più vasto della crescita esponenziale dei rifiuti registrata negli ultimi anni in Italia. I dati presentati da Apat parlano di una produzione nazionale di rifiuti urbani a fine 2006 pari a 32,5 milioni di tonnellate con un incremento, rispetto all'anno precedente, superiore al 2,7% (circa 860 mila tonnellate). A differenza di quanto registrato in passato, nel corso del 2006 l'aumento più consistente è stato segnato dal Nord Italia, dove la produzione di rifiuti ha fatto segnare una crescita del 3% circa, a fronte dei quasi 2,9 punti percentuali del Sud e dell'1,8% osservato al Centro. Ma sono proprio le regioni del Centro Italia a registrare il valore maggiore pro capi-

te nella produzione di rifiuti. «Con 638 kg per abitante per anno, le regioni centrali si sono conquistate l'infelice primato di maggiori produttori di rifiuti d'Italia, distaccandosi nettamente dal Sud (509 kg) e dal Nord (544 kg)», si legge nel rapporto dell'Apat. In termini percentuali, tuttavia, le regioni meridionali hanno segnato incrementi più sostanziosi rispetto al resto d'Italia: +3%, in contrapposizione al +2,4% del Nord e -0,2% del Centro. Scendendo nello specifico, con 700 kg pro capite di rifiuti prodotti ogni anno, la Toscana si è dimostrata essere la regione che produce il quantitativo maggiore di rifiuti, seguita da Emilia Romagna (677 kg), Umbria (661 kg) e Lazio (611 kg). In coda alla classifica, la Basilicata, con 401 kg pro capite, il Molise (405 kg), la Calabria (476 kg), il Friuli-Venezia Giulia (492 kg) e il Trentino-Alto Adige (495 kg). Ma come avviene lo smaltimento della montagna di rifiuti che ogni giorno vengono prodotti in tutta Italia? «L'analisi dei dati relativi alla gestione dei rifiuti urbani, nell'anno 2006, mostra una riduzione del ricorso alla discarica (-0,7%) rispetto al 2005, pur facendo registrare un incremento rispetto di 300 mila tonnellate di rifiuti (pari all'1,7%). La discarica, tuttavia, si conferma la modalità di gestione dei rifiuti

urbani ancora più diffusa in Italia. Nonostante questo, il numero di discariche per rifiuti urbani in esercizio, nel 2006, è diminuito di 37 unità rispetto al 2005. La riduzione del numero di discariche è maggiore nel sud del paese; in particolare, interessa alcune regioni come la Sicilia (-23 impianti), la Calabria (-7 impianti) e l'Abruzzo (-3 impianti)». Il ricorso alle altre forme di gestione appare invece abbastanza stabile: -0,1% per l'incenerimento, mentre il trattamento meccanico biologico e il compostaggio da matrici selezionate sono aumentate rispettivamente, dello 0,6 e dello 0,2%.

**Gabriele Frontoni**

**La REPUBBLICA** – pag.4

**VERSO LE ELEZIONI**

# Su fisco e stipendi la corsa alla vittoria

*Poli divisi sulle ricette per la ripresa. Ma l'Ecofin pressa l'Italia*

**ROMA** - Il 2008 segnerà la fine dell'epoca dei "tesoretти" per riaprire quella dei buchi da eccessi di spesa? Un rischio, smentito dal governo, ma che raffredda l'ipotesi di un intervento bipartisan prima delle elezioni per ridurre le tasse ai lavoratori dipendenti. L'idea piace al centrosinistra e ai sindacati, ma trova l'opposizione del centrodestra. Un primo giudizio sulla vera salute del bilancio italiano arriverà dalla riunione dell'Eurogruppo e dell'Ecofin che inizia oggi a Bruxelles, dove i ministri finanziari europei giudicheranno l'andamento dei vari paesi rispetto agli impegni del patto di stabilità. Per l'Italia dovrebbe arrivare una promozione: con previsioni di deficit rispetto al Pil del 2,2% nel 2007 ed al 2% nel 2008 si chiuderà anche

la procedura di deficit eccessivo. Il parere della Commissione Ue è però che si poteva fare di più, vista la crescita economica degli ultimi due anni e l'aumento del gettito. Insieme al piano italiano, ne saranno esaminati altri cinque, presentati da Francia, Germania, Olanda, Lussemburgo e Finlandia per l'area euro e quelli di Ungheria, Romania, Slovacchia, Svezia e Gran Bretagna per i paesi Ue. Bruxelles inoltre critica il piano italiano perché «non sono specificate le misure da prendere al di là del 2008 e il pareggio di bilancio programmato per il 2011 potrebbe non essere raggiunto». In Italia invece vengono contestate le cifre anche del 2008: il Sole 24 Ore ha stimato che 7 miliardi di spese non coperte potrebbero aprire un buco di

bilancio. Smentisce il sottosegretario al Tesoro, Alfiero Grandi: «È un'autentica assurdità perché i conti 2008 sono in ordine, anche a fronte del rallentamento economico, e l'andamento delle entrate è migliore delle previsioni. Quelle indicate sono solo spese potenziali». Nello specifico sarebbero 2 miliardi per i trasporti ferroviari sulle piccole tratte, tra i 2 e i 6 miliardi per il rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici, 1,8 miliardi di spese dei ministeri, ai quali si aggiungono i costi per la tornata elettorale (300-600 milioni) e per l'emergenza rifiuti in Campania (600 milioni). Per Grandi invece, una volta visti i conti della trimestrale di cassa, «va definito un acconto per ridurre il prelievo su dipendenti e pensionati agendo, come dice la Finan-

ziaria, sulle detrazioni riconosciute ai lavoratori». Un intervento che piace nel centrosinistra e che vorrebbe anticiparlo già prima delle elezioni, Massimo D'Alema lo aveva proposto nei giorni scorsi e Veltroni lo ha ribadito ieri. Viene richiesto a gran voce dai sindacati, ma non piace ai vertici di Forza Italia, come chiarito dal vicepresidente Giulio Tremonti. I sindacati ribadiscono che la riduzione delle tasse sul lavoro è una priorità. Cgil, Cisl e Uil organizzeranno dei gazebo in giro per l'Italia per raccolta firme su una richiesta al prossimo governo per una riduzione delle tasse sui redditi da lavoro e sulle pensioni.

**Luca Iezzi**

**OLTRE IL GIARDINO**

# Nei programmi elettorali il taglio delle Province non ci sarà

**M**ai più 281 pagine come il mega programma di Prodi del 2006, ci si può scommettere. E forse neanche 20 pagine come il mini programma di Berlusconi della precedente tornata elettorale. Stavolta niente "fabbriche", come quella che il leader uscente di centrosinistra aveva impiantato a Bologna, niente commissioni multiformi, ma ristrette task force per redigere documenti asciuttissimi, quasi scarni, in modo da evitare di rimanerci impiccati, com'è capitato a Prodi nella legislatura appena sciolta e anche a Berlusconi, nella precedente, con il continuo rimbrotto per non aver onorato il "Contratto con gli italiani". Per il Partito Democratico è al lavoro piuttosto solitariamente Enrico Morando, che si dice produrrà tre capitoletti su "efficienza", "equità" e "democrazia decidente". Per il Partito del Popolo berlusconiano sta distillando le pillole, forse non più di 810 pagine, Giulio Tremonti,

coadiuvato da Renato Brunetta e pochi altri. Ma anche l'asciuttezza può nascondere spine. Ne sa qualcosa Maurizio Sacconi, ex socialista, già sottosegretario al Lavoro nel secondo governo Berlusconi che, rivelando di lavorare con Tremonti e Brunetta, ha incautamente annunciato che nel programma di governo berlusconiano, nella parte riservata alle riforme istituzionali, sarà contemplata anche l'abolizione delle Province. Mal gliene incolse. Tutti, a destra e a sinistra, concordano a parole sul fatto che bisogna semplificare la "catena democratica" e ridurre gli enti elettivi che non si sa bene cosa facciano, moltiplicano le spese, e producono iperfetazione della Casta. Ma quando Sacconi ha annunciato l'inserimento della rasoziata nel programma di governo per le elezioni del prossimo aprile gli si è sollevata contro mezza Forza Italia, a cominciare dal Veneto, la regione dove è nato e dove è stato eletto. "Di enti superflui in Italia ce ne

sono tantissimi - ha replicato il presidente della Provincia di Verona Elio Mosele, cominciamo a tagliare questi. Le Regioni sono nate dopo il '47, le Province risalgono a Napoleone e tutto il vivere civile è organizzato su base provinciale. Altro che abolizione, sono semmai per un'esaltazione del nostro ruolo, come previsto dal Titolo V della Costituzione". Vittorio Casarin, anche lui forzista e presidente della Provincia di Padova, ha accusato Sacconi di propalare pure "scemenze" perché "tagliare l'unico soggetto che coordina una dimensione sovracomunale, dagli insediamenti produttivi al commercio, sarebbe una follia". E Attilio Schneck, presidente leghista di Vicenza, si è lamentato che "in giro c'è tanta gente che non capisce nulla, non conosce il territorio e come Sacconi non ha mai amministrato neppure un Comune. Le Province costano 110 milioni, il Parlamento 2 miliardi e 300 milioni, c'è ben altro da tagliare". Stessa

musica a sinistra e nel resto d'Italia. Pochi giorni fa il presidente dell'Unione delle Province Italiane Fabio Melilli, del Partito Democratico, ha promosso e naturalmente sottoscritto un documento che ne rivaluta il ruolo. Se nel programma elettorale Tremonti pensava di cominciare la riforma dello Stato sforbiciando le Province, sarà probabilmente costretto a fare marcia indietro. Quanto a Morando, se i titoli del documento sono quelli ventilati, volerà ben alto, in modo da non bruciarsi, non solo con i compagni alla guida di Province, ma anche con gran parte dei cittadini, che vogliono ridurre i costi della politica, ma quando si prospetta una soppressione di enti a loro vicini fanno le barricate. Così, poco a poco, i programmi elettorali dei due schieramenti in elaborazione tendono a smagrire, presi da progressiva anoressia.

**Alberto Statera**

**CORRIERE DELLA SERA — pag.21**

**PROTESTE** - Il presidente della Provincia di Lodi: non vogliamo l'immondizia di altri nel nostro territorio

## «Una mega discarica minaccia il Po»

*Il piano: tre milioni di metri cubi di rifiuti. I tecnici: inquinerà il fiume*

**LODI** — «Costruire al confine con l'alveo del Po la discarica più grande d'Europa significa mettere a repentaglio la salute del Grande Fiume». A sostenerlo sono ambientalisti, politici e cittadini del Basso Lodigiano che da mesi combattono contro la creazione di una pattumiera gigantesca nel loro territorio. Il progetto, presentato in Regione Lombardia all'inizio di luglio dalla società Cre di Arcore, prevede di riempire una cava di 39 ettari di estensione con poco meno di tre milioni di metri cubi di rifiuti, in arrivo da chissà dove. «Il Lodigiano è perfettamente autosufficiente rispetto allo smaltimento — spiega il presidente della provincia Osvaldo Felissari —. Questo impianto andrebbe a collocarsi in un territorio già compromesso da centrali elettriche e inquinamento, e servirebbe solo a raccogliere l'immondizia di altri». Una riflessione che lascia intendere come la gestione dei rifiuti non determini emergenze soltanto in Cam-

pania. Da mesi ormai il Lodigiano combatte a suon di ricorsi e raccolte di firme contro un impianto che cancellerebbe un piccolo angolo di paradiso vicino al fiume. Il progetto di discarica in località Bellaguarda, a due passi dall'alveo del Po, ha coalizzato Provincia, agricoltori, industriali e cittadini di una decina di Comuni in una battaglia trasversale. E adesso, a dieci giorni dall'avvio della conferenza di servizio in Regione, lanciano l'allarme anche gli ingegneri del Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, che gestiscono il sistema idrico di diverse province della pianura controllando canali e piccoli corsi d'acqua. «I nostri tecnici — illustra il direttore del Consorzio Ettore Fanfani — hanno riscontrato criticità che non possono essere trascurate. Nel caso di rottura o di semplice tracimazione dell'argine maestro del Po, evento tra l'altro sfiorato nel 2000, l'acqua potrebbe sommergere la discarica sovrastandola anche

di sei, otto metri e le fortissime correnti idriche disperderebbero sul territorio i volumi di rifiuti stoccati. I gravi effetti che si registrerebbero sull'intera superficie della Bassa ci spingono a dichiarare senza ombra di dubbio l'inidoneità del sito». Ma non è tutto. Sempre considerando il Po, i rischi di natura sanitaria potrebbero rivelarsi più che consistenti. «In base al progetto, la discarica — sostiene Marco Chiesa, direttore tecnico del Consorzio — si trova in un'area depressa al confine della zona golenale del Po. La concomitanza di forti piogge (e qui la memoria va al 2002, ma anche al 2000 e al 1994) con deflussi anche solo mediamente elevati del Po, del Lambro o dell'Adda, comporterebbe la formazione di campi di filtrazione di intensità energetica molto elevata. In pratica, le sollecitazioni e la pressione esercitata dall'acqua sottostante ed al contorno della discarica potrebbero comportare smottamenti». Con un risultato al-

larmante: le sostanze inquinanti, filtrando, giungerebbero nel fiume, ma anche in falda e nei pozzi di acqua potabile causando una vera e propria emergenza sanitaria. Il quadro si complica ulteriormente se si sposta l'attenzione ai due corsi naturali che coinvolgono la zona, la roggia Guardalobbia e il collettore primario di bonifica Ancona. «Anche loro rischiano di esondare — dicono gli esperti —. La roggia inonderebbe la discarica dall'alto, il collettore lo farebbe dal basso. Posizionare una discarica a Bellaguarda sarebbe come mettere una sala operatoria in aperta campagna sotto una tenda: alla luce dei potenziali rischi presenti prima o poi qualcosa andrebbe storto». Un giudizio che fa paura, soprattutto se si considera che ad esprimerlo sono professionisti abituati a trattare con numeri, altimetrie e complessi saggi sui sistemi idrogeologici.

**Caterina Belloni**

**CORRIERE DELLA SERA** — pag.25**AMBIENTE** - Centomila caraffe gratis alle famiglie. Il sindaco: riunioni solo con la naturale

# Venezia, la crociata anti minerale

## Cacciari si schiera con il Patriarca

*La Chiesa avvia la campagna. L'attore Paolini: ora giro con la borraccia*

**MILANO** — Come trasformare un «fioretto» della Quaresima in una campagna di consumo etico ed economicamente vantaggioso. Forse don Gianni Fazzini, responsabile del «Centro stili di vita» del Patriarcato di Venezia, non immaginava il successo della sua iniziativa di penitenza a favore dell'acqua del rubinetto — il cui titolo, «Imbrocciamola», è davvero azzeccato — appoggiata anche dalle istituzioni. A cominciare dal sindaco Massimo Cacciari («bevo acqua corrente tutti giorni»), che dimostra così piena sintonia con il Patriarca Angelo Scola. Non solo: a dare un significativo contributo ci si è messo, con entusiasmo, Marco Paolini, grande affabulatore, oggi più che mai sulla cresta dell'onda. Intendiamoci, il tam tam pro acqua naturale come bevanda quotidiana è già un dato di fatto. Per la soddisfazione degli ambientalisti. Tant'è. La scalfittura

nel fatturato delle «minerali» (giro d'affari in Italia da 3,2 miliardi di euro) è modesta, ma, dai e dai, la goccia potrebbe diventare cascata e quindi linea di tendenza. Don Fazzini spiega il suo intento: «Il nostro Centro diocesano è molto sensibile ai temi del consumo critico. Sicché, in occasione della Quaresima, si è suggerito il fioretto che prevede il digiuno dall'acqua minerale». «Con un obiettivo ambizioso — aggiunge —. Sostenere, con l'equivalente dei soldi spesi per l'acquisto di acqua in bottiglia, un progetto benefico: la costruzione di un acquedotto in Thailandia». Marco Paolini che irrompe sulla scena, con la sua verve ha fatto il resto. Lo show «acquatico» si è svolto in una sala pubblica di Mestre. Eccolo, munito di due bottiglie d'acqua, una da un litro e l'altra da mezzo. «Le ho appena comprate in un negozio — dice —. Entrambe costano 50 cente-

simi. Come mai? Mi hanno spiegato che il costo è uguale, poiché la piccola è meno ingombrante e posso metterla in tasca». Paolini posa sul tavolo una borraccia rossa. E qui viene il bello. Aderendo alla campagna di don Fazzini, l'attore racconta che ha deciso di girare i teatri d'Italia con il suo contenitore d'antan, facendoselo di volta in volta riempire d'acqua del rubinetto. Finora ha assaggiato i prodotti di Lumezzane, di Alessandria e di Brugherio. Lui, di solito, riesce ad ipnotizzare il pubblico. Se funziona anche con l'acqua, le ditte di minerali dovrebbero cominciare a preoccuparsi. Fatto sta che la battaglia di Venezia è partita in grande stile. E Massimo Cacciari non ha nulla da invidiare al sindaco di New York Michael Bloomberg. Che lo scorso luglio si mise a capo della crociata contro la mineral water, con lo slogan: «Dimenticate la mine-

rale e bevete l'acqua che sgorga direttamente in casa vostra». Il primo cittadino di Venezia coglie l'aspetto economico della questione. «L'acqua minerale — avverte — non è indispensabile. Rinunciandovi, ogni famiglia potrà risparmiare un bel po' di quattrini alla fine del mese». E via con il buon esempio durante le riunioni di Giunta, a Ca' Farsetti: Cacciari, infatti, ha dato disposizione che sia preferita la brocca di acqua naturale, al posto delle bottiglie del supermercato». C'è di mezzo un interesse egoistico — sottolinea — e quindi l'iniziativa del Centro diocesano va estesa oltre il periodo quaresimale. Non è finita: Veritas, la società di gestione degli acquedotti veneziani, invierà a 100.000 famiglie una caraffa da frigorifero per incentivare il consumo della chiara, fresca e dolce acqua del rubinetto.

**Marisa Fumagalli**

**L'ANALISI**

# Il costo dei nani

**F**ra un mese, con la presentazione della Trimestrale di Cassa, avremo un quadro preciso dei conti pubblici lasciatici in eredità da Prodi. Sapremo, al di là del forte incremento del gettito, c'è stata nel 2007, a differenza che nel primo anno di governo del centro-sinistra, anche una riduzione della spesa pubblica. I dati resi disponibili in questi giorni dall'Istat sulla spesa delle amministrazioni pubbliche per funzione ci offrono, invece, un quadro preciso di cosa è avvenuto durante i 5 anni del governo Berlusconi. In quel periodo la spesa, al netto degli interessi sul debito pubblico, è cresciuta di più di 100 miliardi di euro. Circa due terzi di questo incremento sono ascrivibili alla spesa previdenziale e alla sanità. Altri 20 miliardi sono stati destinati ad aumenti salariali ai dipendenti pubblici. In sede di consuntivo dell'operato del suo governo, Silvio Berlusconi ha lamentato i vincoli imposti dal diritto di veto dei partiti minori, che lo avrebbero frenato in ogni tentativo di razionalizzare la spesa pubblica. C'è da credergli: i piccoli partiti presidiano interessi specifici e difficilmente appaiono come responsabili degli aumenti delle tasse agli occhi degli elettori. Quindi hanno tutto

l'interesse a conquistare trasferimenti ai gruppi che rappresentano, noncuranti dei livelli raggiunti dalla pressione fiscale. I dati lo confermano: i sistemi politici maggiormente frammentati sono quelli che generano livelli più elevati di spesa pubblica. Più alto il numero dei partiti, più difficile anche ridurre il numero dei parlamentari e tagliare i costi della politica. Dopo aver ripetutamente tuonato contro i piccoli partiti, Berlusconi ci ha però lasciato in eredità una legge elettorale che concede ancora più spazio alle formazioni minori. I tanti one-man party spuntati come funghi durante la legislatura che si è appena conclusa ne sono la riprova. Purtroppo non sarà facile liberarsi di questa legge elettorale, riducendo lo strapotere dei partiti minori. È molto più difficile passare da un sistema proporzionale a uno maggioritario che viceversa. Lo documenta uno studio di Josef Colomer (*It's Parties that Choose Electoral Systems*, Sono i partiti a scegliere i sistemi elettorali) che consiglieremmo come lettura a molti strateghi di sistemi elettorali. Mostra come 37 paesi (sugli 87 passati in rassegna) siano passati da un sistema maggioritario a uno proporzionale. Mentre si registrano più che altro fal-

limenti nei tentativi di adottare sistemi elettorali che riducano la frammentazione politica e favoriscano la stabilità dei governi in paesi che hanno un alto numero di partiti. Classici i casi della riforma fallita dai cristiano-democratici in Germania nel 1967 o dell'inutile tentativo dei socialdemocratici olandesi nel 1977, soffocati dall'opposizione dei partiti minori. Dobbiamo perciò rassegnarci ad assistere impotenti alla crescita della spesa pubblica in Italia? In questa legislatura abbiamo raggiunto la cifra record di 39 partiti rappresentati in Parlamento e la spesa pubblica ha superato il 50 per cento del prodotto interno lordo. Se il Parlamento che uscirà dal voto del 13 aprile riprodurrà lo stesso grado di frammentazione politica di quello uscente, sarà anche molto difficile cambiare la legge elettorale. Rischiamo così di trovarci in un circolo vizioso fatto di frammentazione politica che genera ulteriore frammentazione politica, il tutto sulle spalle o, meglio, sulle tasche degli italiani. L'unico modo per uscire da questo circolo vizioso è che gli elettori penalizzino col loro voto i partiti minori. Bene, in ogni caso, che gli italiani siano consapevoli che c'è una tassa, nel vero senso della parola, associata al voto ai piccoli

partiti. L'altra possibilità è quella di impedire ai piccoli partiti di entrare a far parte di coalizioni elettorali che permettano loro di ottenere premi di maggioranza per aumentare le loro compagini parlamentari (che sono, dopotutto, la loro *raison d'être*). La scelta di Walter Veltroni di portare il Partito democratico da solo al voto è, per queste ragioni, una scelta lungimirante, merce rarissima nel panorama politico italiano. Non sappiamo ancora cosa sia il Popolo della Libertà nato in questi giorni. Bene che non sia una semplice lista elettorale, ma un partito vero e proprio, in grado di ricomporre differenze d'opinione al suo interno. Fondamentale che si chiuda a federazioni con partiti minori. Se così fosse, queste elezioni potrebbero davvero rappresentare una svolta per il Paese. Molti piccoli partiti e piccoli leader sparirebbero come d'incanto e, durante la prossima legislatura, si potrebbe finalmente pensare di dotare l'Italia di una legge elettorale che non abbia un «*ellum*» come suffisso e ridurre il numero di parlamentari, permettendo finalmente agli elettori di scegliere e a chi verrà scelto di poter davvero governare.

**Tito Boeri**

Milano: la Moratti oggi parlerà all'Onu

# “Esportiamo il nostro Ecopass”

*Pm10 in caduta libera dopo il ticket per entrare nel centro città*

**MILANO** Parla oggi di oltre un punto se si escludono taxi e mezzi pubblici). Ma soprattutto in centro entrano meno veicoli delle classi paganti, quelli che inquinano di più: il 20% in meno di mezzi commerciali e il 47% di auto. Risultato? L'aria è migliore, almeno stando a uno studio del Comune che si è avvalso del «contributo scientifico» dell'Agenzia per la mobilità e l'ambiente. Il Pm10 - considerato l'inquinante più pericoloso per la salute, in particolare per le vie respiratorie - è calato del 30%, l'ammoniaca si è dimezzata e l'ossido d'azoto segnala - 25%. Un dato, quest'ultimo, che gli esperti considerano molto indicativo perché risente meno degli effetti climatici, come la pioggia. Ma anche un dato che dà fiato a chi sostiene che

dell'Ecopass beneficerà solo una parte dei milanesi. «Nel periodo d'applicazione dell'Ecopass - si legge nello studio del Comune - si nota una chiara relazione tra riduzione delle emissioni e diminuzione delle concentrazioni in centro rispetto al resto della città». Dunque un cambiamento solo per pochi privilegiati? Non proprio. Perché le polveri sottili sono diminuite in tutta Milano. Il dato medio del 2007 era una concentrazione di 75 microgrammi di Pm10 a metro cubo, nel gennaio 2008 si è ridotto a 60. Anche nelle località dell'hinterland c'è stata una diminuzione, sebbene inferiore (9 microgrammi in meno). Pure il traffico è complessivamente calato: -12% in tutta l'area urbana, segno che molta gente ha rinunciato a

usare l'auto. Come si evince da un ulteriore dato: sono aumentati i passeggeri sui mezzi pubblici. Il numero è calcolabile con precisione solo per la metropolitana (da 260 mila a 283 mila, più 9%) mentre si può andare solo a spanne per i mezzi di superficie, che comunque un vantaggio l'hanno avuto: bus e tram hanno aumentato dell'11% la velocità. «Milano sta mettendo in pratica politiche concrete ed efficaci per diventare una delle città più amiche dell'ambiente, in Europa e nel mondo», ha detto il premio Nobel Al Gore in un filmato presentato ai delegati del Bie. Se i dati dell'Ecopass si confermeranno, e miglioreranno, forse le sue parole non resteranno un semplice spot usato per l'Expo.

**IL GIORNALE – pag.8****IN CONSIGLIO REGIONALE**

## **La Campania ci prova: norma contro i ribaltoni**

*Passa all'unanimità la cancellazione dei benefit ai voltagabbana. Fallisce il blitz di Udeur e Udc per aumentare i consiglieri*

**F**inita nel mirino per immoralità, ora la Campania cerca la riscossa. E in consiglio regionale approva, all'unanimità, una norma «anti voltagabbana», che punisce i politici che cambiano casacca. L'intera assemblea presieduta da Sandra Lonardo Mastella ha detto sì alla norma, proposta dal consigliere di Forza Italia Fulvio Martusciello, che nel nuovo Statuto (in discussione da 8 anni), dovrebbe scoraggiare trasformismo e ribaltoni. In sostanza, il consigliere che decidesse di cambiare «squadra» dovrà rinunciare a tutti i benefit previsti per ogni eletto. Il transfuga, quindi, non porterà ai neo compagni di viaggio alcuna dote, tra contributi economici (mille euro) e personale distaccato,

le distaccato, ma solo il suo voto e le sue idee. Nella speranza che le «privazioni» scongiurino eventuali cambi di partito, anche in presenza di poltrone o incarichi. L'approvazione della «norma mo-dello», come è stata subito ribattezzata, ha fatto esultare l'azzurro Cosimo Sibilìa, ex capogruppo di Forza Italia: «È una norma che moralizza il consiglio regionale della Campania e che, ritengo, dovrebbe essere adottata anche dalle altre regioni italiane». La cordia sulla norma che scoraggia i trasformismi non inganni però sul grave momento che sta vivendo la regione più tormentata d'Italia. Bassolino attende il verdetto più importante della sua vita: il 29 febbraio saprà, infatti, se sarà rinviato a

giudizio per *l'affaire mun- nezza*. Non va meglio in consiglio regionale, flagellato fin dalla sua nascita dalle indagini e dagli arresti di consiglieri e funzionari. E, mentre consiglieri e assessori stanno tentando il grande «salto» verso il Parlamento nazionale, Udc e Udeur hanno provato, inutilmente, di far lievitare il numero dei consiglieri regionali, portandolo dagli attuali 60 a 70. Il blitz non è riuscito: 60 erano e 60 resteranno gli eletti in Campania. Centrosinistra e centrodestra (a parte, ovviamente, i due rametti Udc e Udeur), hanno votato compatti per il no, motivandolo con la necessità di ridurre i costi della politica. Il problema dei costi sarebbe invece superato per Angelo Brancaccio,

ex Ds passato all'Udeur: «Voglio sottolineare che questa scelta di aumentare a 70 il numero dei consiglieri, se accompagnata da altri provvedimenti di taglio della spesa, non comporterà alcun aggravio dei costi». Centrosinistra e centrodestra, stretti nell'abbraccio con la sinistra radicale, che aveva chiesto e poi ottenuto con il voto alla unanimità, di poter abbassare la soglia numerica minima, per la costituzione dei gruppi consiliari: ne saranno sufficienti appena due «purché eletti nella medesima lista elettorale e rappresentati al Parlamento nazionale o europeo», come proposto dal rifondatore comunista, Gerardo Rosania.

**Carmine Spadafora**